

Modello organizzativo

**Ai sensi del Decreto Legislativo n. 231
dell'8 giugno 2001**

Delibera C.d.A. del 08.06.2026
(Modifica del modello organizzativo adottato dal C.d.A. il 05.08.2014)

Indice

A) Parte generale

1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001
 - 1.1. La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
 - 1.2. L'applicazione del modello organizzativo per la prevenzione dei reati previsti nel Decreto
2. Il modello organizzativo
 - 2.1. Redazione del modello e direttive ABI
 - 2.2. Struttura del modello
 - 2.3. Scopo e contenuto essenziale del modello
 - 2.4. Principi per i processi interni
 - 2.5. Modifica e adeguamento del modello
 - 2.6. Diffusione del modello e formazione dei dipendenti
3. L'organo di vigilanza
 - 3.1. Disposizioni generali
 - 3.2. Nomina e revoca dell'organo di vigilanza
 - 3.3. Compiti e prerogative dell'organo di vigilanza
 - 3.4. Regolamento dell'organo di vigilanza
 - 3.5. Obblighi informativi nei confronti dell'organo di vigilanza
 - 3.6. Canale interno per le segnalazioni di violazioni - Segnalazioni all'organo di vigilanza
 - 3.7. Verifica dell'efficacia dell'organo di vigilanza
4. Sanzioni disciplinari

B) Parte speciale

1. Delitti contro la pubblica amministrazione
 - 1.1. Norme di legge
 - 1.2. I delitti contro la pubblica amministrazione
 - 1.3. Aree di rischio
 - 1.4. Destinatari
 - 1.5. Norme di comportamento
2. Reati societari
 - 2.1. Norme di legge
 - 2.2. Aree di rischio
 - 2.3. Destinatari
 - 2.4. Norme di comportamento
3. Delitti in relazione ad abusi di mercato
 - 3.1. Norme di legge
 - 3.2. Aree di rischio
 - 3.3. Destinatari
 - 3.4. Norme di comportamento

4. Delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
 - 4.1. Norme di legge
 - 4.2. Aree di rischio
 - 4.3. Destinatari
 - 4.4. Norme di comportamento

5. Delitti informatici e trattamento illecito di dati
 - 5.1. Norme di legge
 - 5.2. Aree di rischio
 - 5.3. Destinatari
 - 5.4. Norme di comportamento

6. Delitti transnazionali, associazione per delinquere ed associazione per delinquere di stampo mafioso
 - 6.1. Norme di legge
 - 6.2. Aree di rischio
 - 6.3. Destinatari
 - 6.4. Norme di comportamento

7. Delitti di riciclaggio di denaro, autoriciclaggio, ricettazione ed utilizzo di denaro di provenienza illecita.
 - 7.1. Norme di legge
 - 7.2. Aree di rischio
 - 7.3. Destinatari
 - 7.4. Norme di comportamento

8. Delitti di falsificazione di monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo nonché contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni
 - 8.1. Norme di legge
 - 8.2. Aree di rischio
 - 8.3. Destinatari
 - 8.4. Norme di comportamento

9. Delitti commessi a scopo di terrorismo o dell'eversione dell'ordine democratico
 - 9.1. Norme di legge
 - 9.2. Aree di rischio
 - 9.3. Destinatari
 - 9.4. Norme di comportamento

10. Delitti contro la personalità individuale.
 - 10.1. Norme di legge
 - 10.2. Aree di rischio
 - 10.3. Destinatari
 - 10.4. Norme di comportamento

11. Delitti contro l'industria e il commercio.
 - 11.1. Norme di legge
 - 11.2. Aree di rischio
 - 11.3. destinatari
 - 11.4. Norme di comportamento

12. Delitti in violazione del diritto d'autore e della proprietà industriale.
 - 12.1. Norme di legge

- 12.2. Aree di rischio
 - 12.3. Destinatari
 - 12.4. Norme di comportamento
13. Delitti a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- 13.1. Norme di legge
 - 13.2. Destinatari
 - 13.3. Aree di rischio
 - 13.4. Norme di comportamento
14. Reati ambientali.
- 14.1. Norme di legge
 - 14.2. Aree di rischio
 - 14.3. Destinatari
 - 14.4. Norme di comportamento
15. Delitti in materia di immigrazione
- 15.1. Norme di legge
 - 15.2. Aree di rischio
 - 15.3. Destinatari
 - 15.4. Norme di comportamento
16. Delitti in materia di razzismo e xenofobia
- 16.1. Norme di legge
 - 16.2. Aree di rischio
 - 16.3. Destinatari
 - 16.4. Norme di comportamento
17. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- 17.1 Norme di legge
 - 17.2. Aree di rischio
 - 17.3. Destinatari
 - 17.4. Norme di comportamento
18. Reati tributari
- 18.1 Norme di legge
 - 18.2. Aree di rischio
 - 18.3. Destinatari
 - 18.4. Norme di comportamento
19. Contrabbando
- 19.1 Norme di legge
 - 19.2. Aree di rischio
 - 19.3. Destinatari
 - 19.4. Norme di comportamento
20. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
- 20.1 Norme di legge
 - 20.2. Aree di rischio
 - 20.3. Destinatari
 - 20.4. Norme di comportamento

21. Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali

21.1 Norme di legge

21.2. Aree di rischio

21.3. Destinatari

21.4. Norme di comportamento

Allegati

1. Codice etico

2. Regolamento dell'organo di vigilanza (in lingua tedesca)

A) Parte generale

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

1.1. 1.1. La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, di seguito detto per semplicità „decreto“, venne emanato in base alla delega legislativa contenuta nella Legge n. 300 del 29 settembre 2000 e regola, in applicazione di vari trattati comunitari ed internazionali, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e consorzi.

Il decreto sancisce nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso un determinato reato da un organo direttivo dello stesso. Diviene con ciò possibile perseguire penalmente gli enti che abbiano tratto vantaggio, diretto o indiretto, dalla commissione del reato. La responsabilità descritta si affianca a quella strettamente penale dell'autore del reato.

Il decreto prevede varie sanzioni, tra cui, accanto alle sanzioni pecuniarie, il divieto di attività, la revoca di licenze, autorizzazioni o concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, la revoca di finanziamenti e contributi ed ogni altra sovvenzione, il divieto di fare pubblicità, il sequestro dei beni utilizzati per commettere il reato nonché la pubblicazione della sentenza.

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche sussiste anche qualora non sia stato possibile individuare il colpevole o se il reato sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. Essa sussiste inoltre anche per i reati commessi all'estero qualora la sede principale dell'ente sia in Italia e lo Stato straniero, nel cui territorio il reato sia stato commesso, non lo persegua.

I reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti sono per definizione di legge:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. (Art. 24 D.lgs. 231/2001)
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-*bis* D.lgs. 231/2001)
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-*ter* D.lgs. 231/2001)
- Concussione e corruzione (Art. 25 D.lgs. 231/2001)
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (Art. 25-*bis* D.lgs. 231/2001)
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-*bis*.1 D.lgs. 231/2001)
- Reati societari (Art. 25-*ter* D.lgs. 231/2001)
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-*quater* D.lgs. 231/2001)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-*quater*.1 D.lgs. 231/2001)
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-*quinqies* D.lgs. 231/2001)
- Abusi di mercato (Art. 25-*sexies* D.lgs. 231/2001)
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-*septies* D.lgs. 231/2001)
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25-*octies* D.lgs. 231/2001)

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-*novies* D.lgs. 231/2001)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-*decies* D.lgs. 231/2001)
- Reati ambientali (Art. 25-*undecies* D.lgs. 231/2001)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-*duodecies* D.lgs. 231/2001)
- Delitti in materia di razzismo e xenofobia (Art. 25-*terdecies* D.lgs. 231/2001)
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25 – *quaterdecies* Dlgs. 231/2001)
- Reati tributari (Art. 25 – *quingiesdecies* Dlgs. 231/2001);
- Contrabbando (Art. 25 – *sexiesdecies* Dlgs. 231/2001)
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-*ocites. 1.* Dlgs. 231/2001);
- Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-*septiesdecies* Dlgs. 231/01);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-*duodevicies* Dlgs. 231/01);
- Delitti contro gli animali (Art. 25-*undevicies* Dlgs. 231/01);
- Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea (Art. 25-*octies.2.* D.Lgs. 231/2001);

La responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro vantaggio o interesse presuppone, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 231/01, che essi siano commessi da persone:

- a) Che sono titolari della rappresentanza legale dell'ente, lo amministrano o gestiscono o siano a capo di un'unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria o che comunque risultino essere amministratori anche di fatto della società o ne controllino la maggioranza;
- b) Siano direttamente sottoposte alle persone di cui sub a) o guidate da esse.

L'ente non risponde se le persone anzidette hanno agito esclusivamente per interesse personale o di soggetti terzi.

Mentre l'art. 5 del decreto dispone che la responsabilità amministrativa sussista se il reato sia commesso *nell'interesse o a vantaggio* dell'ente, l'art. 25 ter limita detta responsabilità, nell'ambito dei reati societari, all'ipotesi di delitti commessi nell'*interesse* dell'ente.

1.2. L'applicazione del modello organizzativo per la prevenzione dei reati previsti nel decreto

L'art. 6 del Decreto prevede un'esplicita causa di esclusione della punibilità per cui l'ente, nel caso di reati commessi da persone in posizione "apicale" (art. 5, comma. 1, lettera a) vada esente da pena qualora dimostri che:

- a) L'organo di amministrazione dell'ente, prima della commissione del reato, abbia approvato ed introdotto un modello organizzativo che appaia idoneo a impedire la commissione dei reati previsti nel Decreto;
- b) Il compito di vigilare sulla effettività e sul rispetto del modello organizzativo e di curarne l'aggiornamento sia attribuito ad un organo interno, che disponga di competenze di iniziativa e controllo autonome;
- c) Le persone abbiano commesso il fatto eludendo intenzionalmente e fraudolentemente il modello organizzativo;
- d) L'organo sub b) non abbia omissso la propria vigilanza o non l'abbia esercitata in maniera insufficiente.

I modelli indicati sub a) debbono soddisfare determinati requisiti minimi. Essi in particolare debbono:

- a) Indicare i singoli ambiti di attività e di funzione nel cui contesto possano essere concretamente commessi i reati di cui al Decreto;
- b) Prevedere protocolli specifici e modelli di attività che regolino i processi decisionali ed esecutivi in relazione alla prevenzione della commissione dei reati;
- c) Prevedere modalità di impiego delle risorse finanziarie che impediscano la commissione dei reati;
- d) Stabilire obblighi informativi nei confronti dell'organo che vigila sul rispetto e l'efficacia del modello organizzativo;
- e) Introdurre un sistema disciplinare che persegua il mancato rispetto del modello.

Qualora invece il reato sia commesso da persone che siano gerarchicamente sottoposte o vigilate dalle persone suddette l'onere probatorio incombe al pubblico ministero, cioè, sarà l'accusa a dover provare che la commissione di reati è stata resa possibile dalla violazione di obblighi di indirizzo o vigilanza da parte di queste.

Si ribadisce comunque che la responsabilità dell'ente rimane esclusa qualora questa abbia introdotto un idoneo modello organizzativo e l'abbia effettivamente implementato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 (recepimento della Direttiva (UE) n. 2019/2017 sulla tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione - whistleblowing) e all' art. 6, comma 2-bis D.Lgs. 231/01 i modelli organizzativi devono inoltre prevedere canali di segnalazione interna, il divieto di discriminazione e un sistema disciplinare definito ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e).

In riferimento alle suddette disposizioni di legge, la cooperativa Kurmark-Unifrut ha definito e stabilito i principi, le procedure e le linee guida interne nel Regolamento sulla segnalazione delle violazioni ("Whistleblowing") del 12.12.2023, che costituisce parte integrante del presente modello organizzativo.

2. Il modello organizzativo

2.1. Redazione del modello

La Cooperativa Kurmark-Unifrut soc. agricola (d'ora in poi anche la "ccoperativa") considera l'introduzione e l'applicazione del modello organizzativo ai sensi del Decreto una misura sensata ed adeguata per sensibilizzare i propri collaboratori nonché le altre persone che siano in rapporto con essa in merito ad un comportamento corretto e trasparente e per evitare con ciò la commissione dei reati previsti nel Decreto.

In questo senso il consiglio d'amministrazione nella propria seduta del 05.08.2014 ha deciso l'introduzione e attuazione del modello organizzativo e l'istituzione di un organo di vigilanza costituito in forma collegiale. La presente versione è stata adottata con delibera del C.d.A. del 08.06.2026

In caso di divergenze prevale la versione tedesca del modello organizzativo.

2.2. Struttura del modello organizzativo: parte generale e speciale

Il modello è composto di una parte generale e di una speciale:

- La parte generale contiene i principi fondamentali del modello, le disposizioni che riguardano l'organo di vigilanza, le sanzioni disciplinari;
- La parte speciale definisce le varie aree di rischio nonché le norme comportamentali in merito ai vari reati previsti nel Decreto.

2.3. Scopo e contenuto essenziale del modello organizzativo

Il modello propone un sistema strutturato di processi interni e controllo che prevengano la commissione dei reati previsti nel Decreto.

In particolare vengono indicate le singole aree d'attività ed i relativi rischi in rapporto ai vari reati. Inoltre vengono stabiliti, per le singole aree, processi organizzativi e idonee misure di controllo. Viene poi introdotto un sistema disciplinare che sanziona la violazione delle prescrizioni previste nel modello. In questo modo è possibile da un lato prevenire la commissione di fatti di reato, ma anche creare la consapevolezza nei singoli, che essi, in caso di violazione del modello ed avendo esposto l'ente a sanzioni potenzialmente perniciose, potranno a loro volta essere puniti.

Contenuti essenziali del modello:

- Attribuzione della funzione di controllo in merito al rispetto ed all'efficacia del modello all'organo di vigilanza e l'introduzione di obblighi informativi verso di esso;
- Formulazione di principi fondamentali in merito ai processi interni
- Introduzione di un sistema disciplinare che persegua le violazioni delle prescrizioni del modello;
- Elenco delle singole aree di attività e funzionali, nel cui ambito possano concretamente venire commessi i reati previsti nel Decreto (c.d. „aree sensibili“).

2.4. Principi per i processi interni

Le procedure ed i processi interni stabiliti sono volti a prevenire la commissione di reati ai sensi del Decreto. Tutte le procedure interne debbono essere conformi ai principi contenuti nel presente modello.

L'introduzione di nuove procedure e processi interni nonché il loro adeguamento e modifica può avvenire solo sentito l'organo di vigilanza.

Le procedure debbono comunque rispettare i seguenti principi:

- Deve essere garantita la tracciabilità di tutti i documenti, operazioni e processi e delle persone coinvolte anche ai fini di garantire processi decisionali trasparenti ed obiettivi;
- Debbono essere definiti chiaramente i compiti e gli ambiti di competenza e vanno distinte le funzioni di controllo e di direzione;
- I documenti e gli atti che riguardano l'attività dell'impresa debbono essere archiviati e conservati;
- La scelta di collaboratori interni ed esterni deve seguire criteri obiettivi e logici;
- Deve essere chiaramente definita la competenza di spesa;
- Il sistema di procure e autorizzazioni deve essere adeguato all'organigramma dell'impresa; in caso di modifica dell'organigramma aziendale vanno adeguate le procure ed autorizzazioni esistenti.

2.5. Modifica ed adeguamento del modello

Modifica ed adeguamento del modello organizzativo che siano rese necessarie da modifiche legislative o mutamenti nella struttura aziendale vengono decisi dal consiglio d'amministrazione su proposta dell'organo di vigilanza.

2.6. Diffusione del modello e formazione dei dipendenti

La cooperativa cura la diffusione del modello e la sua effettiva conoscenza da parte dei collaboratori e di tutte le altre persone, che siano coinvolte nell'ambito di applicazione del modello.

La relativa informazione e formazione del personale ha luogo per mezzo dell'ufficio personale in stretta collaborazione con l'organismo di vigilanza.

Sia il personale con mansioni direttive che gli altri collaboratori vengono informati per iscritto dell'introduzione del modello e in merito a modifiche ed integrazioni. Il modello è messo a disposizione mediante affissione.

I nuovi collaboratori, mediante apposito passo nella lettera di assunzione, sono da informare sull'applicazione del modello.

L'ufficio personale cura l'organizzazione di eventi formativi per i collaboratori con particolare riguardo agli addetti delle c.d. aree sensibili.

I soci della Cooperativa vengono informati con circolari sull'introduzione del modello organizzativo. Per clienti e fornitori e per il pubblico in generale il modello organizzativo e il codice etico vengono pubblicati sulla pagina web della cooperativa.

3. L'organo di vigilanza

3.1. Disposizioni generali

Come previsto dall'art. 6, punto 1 b), del Decreto il compito di vigilare sull'efficacia ed il rispetto del modello nonché curarne l'aggiornamento è affidato ad un organo dell'impresa che disponga di competenze autonome di iniziativa e controllo.

L'organo esercita un'attività continua di vigilanza in ordine al rispetto ed all'efficacia del modello e ne cura i necessari adattamenti.

Per garantire la necessaria autonomia ed indipendenza dell'organo esso deve essere indipendente e distinto rispetto alla struttura complessiva dell'impresa e disporre di un'adeguata dotazione finanziaria. I suoi membri non possono partecipare alla gestione dell'impresa.

I membri dell'organo debbono inoltre disporre delle necessarie conoscenze in materia. In particolare debbono essere garantite conoscenze in materia giuridica (prevalentemente in diritto penale) nonché esperienza operativa in ambito ispettivo e consulenziale.

3.2. Nomina e revoca dell'organo di vigilanza

Nomina, sostituzione e revoca dell'organo di vigilanza hanno luogo mediante delibere del consiglio d'amministrazione.

La nomina a membro dell'organo di vigilanza avviene a seguito della verifica dell'idoneità in base alla qualificazione professionale ed all'onorabilità da parte del consiglio d'amministrazione. Il chiamato deve inoltre dichiarare per iscritto che non sussistono cause di incompatibilità con la carica. Tali possono essere:

- Conflitti di interesse con l'azienda che possano limitare l'indipendenza nell'esercizio della funzione;
- Partecipazioni dirette o indirette del chiamato all'azienda che siano idonee a garantire un'influenza determinante su di essa;
- Avere, nel triennio anteriore alla nomina, ricoperto posizioni rilevanti in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie;
- Condanna definitiva del chiamato, anche da parte di autorità straniera, per i delitti previsti nel Decreto o per infrazioni alla deontologia professionale;
- Condanna definitiva del chiamato che importi l'interdizione dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle imprese o delle persone giuridiche.

La revoca dei membri dell'organo ha luogo se sussista una giusta causa ed a seguito di delibera del consiglio d'amministrazione. In seguito si elencano a livello meramente esemplificativo alcune cause di esclusione:

- Perdita dei presupposti di professionalità, onorabilità ed indipendenza;
- Sopravvenire di una causa di incompatibilità;
- Grave negligenza nell'esercizio della funzione;
- Omessa o insufficiente esercizio dell'attività di vigilanza che risulti da una sentenza passata in giudicato, in cui l'azienda sia stata condannata per uno dei delitti enumerati dal Decreto;
- Attribuzione al chiamato di compiti e responsabilità aziendali che siano incompatibili con il principio di indipendenza dell'organo di vigilanza.

Ai sensi dell'Art. 6, comma 4 – bis, del D.lgs. 231/2001 ed ai sensi dell'art. 2403 c.c., nonché viste le sue competenze ed attribuzioni, particolarmente per quanto riguarda il rispetto delle norme di legge e dei principi di corretta amministrazione, si ritiene che il collegio sindacale sia l'organo adeguato a ricoprire il ruolo di organo di vigilanza unitamente alle altre proprie competenze.

3.3. Compiti ed attribuzioni dell'organo

Sono attribuiti all'organo di vigilanza i seguenti compiti:

- Vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nel modello
- Vigilanza sull'efficacia del modello in ordine alla prevenzione dei reati in relazione alla concreta struttura aziendale
- Formulazione di proposte relative alla modifica ed all'adeguamento del modello in caso di modifiche legislative o di mutamento della situazione aziendale, nonché in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel modello

È particolare dovere dell'organo:

- Effettuare i controlli previsti nel modello;
- Osservare i processi aziendali di modo da poter adeguare tempestivamente l'elenco delle aree sensibili;
- Effettuare controlli periodici delle aree sensibili e dei relativi processi ed attività;
- Prendere, in collaborazione con la direzione e la gestione del personale, iniziative volte a diffondere il modello ed a favorirne la conoscenza ed il rispetto da parte del personale;
- Raccogliere e approfondire informazioni e segnalazioni relative a condotte o a situazioni di fatto che possano comportare violazioni delle prescrizioni del modello o la commissione di reati;
- Garantire il coordinamento – anche mediante riunioni periodiche – dei reparti dell'azienda al fine di migliorare la vigilanza su attività e procedure nelle varie aree sensibili;
- Riferire periodicamente al consiglio d'amministrazione sul rispetto e l'implementazione del modello.

I compiti e le competenze dell'organo di vigilanza, qui enumerati in termini generali, saranno descritti più nel dettaglio, precisati e specificati in un apposito regolamento da approntarsi ed approvarsi.

L'organo di vigilanza fa periodicamente rapporto al consiglio d'amministrazione e propone allo stesso, almeno con frequenza annuale, una relazione della propria attività (controlli effettuati, eventuali adeguamenti del modello ecc.). Esso informa il consiglio su eventuali modifiche di legge nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti.

È prerogativa del consiglio d'amministrazione del collegio sindacale convocare in ogni momento l'organo di vigilanza per farsi relazionare sull'applicazione ed efficacia del modello o per ottenere informazioni su casi specifici. L'organo stesso può in ogni momento chiedere di essere sentito.

L'organo di vigilanza è tenuto, in caso di violazione del modello da parte di uno o più membri del collegio sindacale, ad informare immediatamente il collegio stesso nonché il consiglio d'amministrazione. Il consiglio d'amministrazione, compiute le necessarie indagini, prende le misure adeguate sentito il collegio sindacale. Lo stesso vale in caso di violazione del modello da parte di uno o più membri del consiglio d'amministrazione.

3.4. Regolamento dell'organo di vigilanza

L'organo di vigilanza svolge le sue attività in completa autonomia ed indipendenza e senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica.

Esso é un organo collegiale composto di tre membri ed é nominato con delibera del consiglio d'amministrazione. La delibera stabilisce altresí la durata dell'incarico. L'organo puó essere revocato in ogni momento ove sussista un grave motivo con delibera del consiglio d'amministrazione.

L'organo di vigilanza si dota di un regolamento che ne disciplini l'attività. Esso è redatto nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 3.3 e dei seguenti principi:

Le sedute dell'organo si svolgono a cadenza regolare almeno due volte all'anno. La convocazione da parte del presidente deve avvenire almeno cinque giorni prima della seduta. In casi di particolare urgenza la convocazione puó avere luogo anche il giorno precedente. La convocazione si considera comunque validamente effettuata qualora tutti i membri dell'organo siano presenti.

Di ogni seduta dell'organo é redatto verbale che viene approvato dall'organo ed archiviato.

3.5. Obblighi informativi nei confronti dell'organo di vigilanza

L'organo di vigilanza deve essere informato di ogni fatto o circostanza che possa implicare la responsabilità amministrativa della cooperativa ai sensi del Decreto. Con ciò devono essere riferiti all'organo le violazioni del modello, che possano configurare reati ai sensi del Decreto.

La segnalazione da parte dei dipendenti deve avvenire in forma scritta, anche anonima, diretta al superiore diretto oppure direttamente all'organo stesso. L'organo tratterá tutte le segnalazioni in maniera strettamente confidenziale tenendo segreta l'identità del segnalante.

Tutte le informazioni e segnalazioni pervenute devono essere conservate e tenute in sicurezza per cinque anni garantendo l'esclusivo accesso dell'organo di vigilanza ad esse.

L'organo di vigilanza valuta le segnalazioni pervenute e puó disporre l'audizione del segnalante e dell'incolpato. Ogni archiviazione deve essere motivata per iscritto.

Oltre alle segnalazioni descritte l'organo di vigilanza deve ricevere le seguenti informazioni:

- Tutte le misure o comunicazioni adottate dai pubblici uffici da cui risulti che nei confronti di collaboratori della cooperativa, ma anche contro ignoti, é in corso un'indagine giudiziaria in relazione ai reati di cui al Decreto;
- Le domande di assistenza in giudizio di dirigenti ed altri collaboratori, contro cui sia in corso un procedimento per i fatti di cui al Decreto;
- Rapporti e comunicazioni da parte dei responsabili di altre imprese o qualunque altro documento da cui possano risultare azioni od omissioni rilevanti in relazione al Decreto;
- Documenti relativi a procedimenti disciplinari eventualmente pendenti e a sanzioni disciplinari irrogate oppure all'archiviazione del procedimento.

L'organo di vigilanza deve inoltre essere informato sul sistema di procure ed incarichi nella cooperativa e sui relativi cambiamenti.

3.6. Canale interno per le segnalazioni di violazioni - Segnalazioni all'OdV

La cooperativa ha istituito un canale di segnalazione interna per la segnalazione di fatti illeciti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e di violazioni ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 (whistleblowing). La gestione del canale di segnalazione è stata attribuita all'organismo di vigilanza con delibera del consiglio di amministrazione del 12.12.2023.

La cooperativa ha istituito presso la sede una specifica cassetta postale interna per la segnalazione di fatti illeciti e violazioni (whistleblowing) alla quale ha accesso solo l'organo destinatario delle segnalazioni. Le segnalazioni possono inoltre essere inviate a mezzo posta al seguente indirizzo: Coop. Frutt. Kurmark – Unifrut Soc. Agr., Organismo di Vigilanza, Via Stazione 38, 39040 Magré s.S.d.V.. Alla segnalazione, se non fatta in via anonima, si raccomanda di allegare una copia firmata di un documento d'identità. Si raccomanda di inserire la segnalazione e la copia della carta d'identità in due buste separate e di inserire entrambe le

buste chiuse in una terza busta chiusa con indicazione "Riservata all'attenzione dell'organo di vigilanza". In questo modo, l'identità del segnalante può essere protetta.

L'accesso ai mezzi di comunicazione di cui sopra spetta esclusivamente all'organismo di vigilanza.

La segnalazione può avvenire anche in forma del tutto anonima, purché adeguatamente circostanziata.

È possibile richiedere in qualsiasi momento un incontro personale con l'organo di vigilanza attraverso i suddetti mezzi di comunicazione per segnalare in via orale una violazione ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 ossia del D.Lgs. n. 231/2001

Per una descrizione dettagliata dei principi, delle procedure e delle linee guida stabilite dalla cooperativa in relazione alla segnalazione di reati e/o violazioni, si rimanda al regolamento whistleblowing del 12.12.2023.

3.7. Verifica dell'efficacia del modello da parte dell'organo

L'organo di vigilanza esegue i propri controlli periodici sull'efficacia del modello secondo le modalità da esso stabilite.

A questo scopo esso verifica tutte le informazioni e segnalazioni pervenute relative ai fatti rilevanti, verificando l'efficacia delle misure adottate. L'organo verifica inoltre la conoscenza del modello da parte dei collaboratori.

L'organo di vigilanza riferisce per iscritto al consiglio d'amministrazione sulle verifiche effettuate il quale decide in merito ad eventuali misure da adottare.

4. Sanzioni disciplinari

Uno dei presupposti essenziali per un'effettiva implementazione del modello è l'adozione di un sistema disciplinare e sanzionatorio da applicare in caso di violazione del modello.

In questo senso l'art. 6, comma 2, lettera e) e art. 6, comma 2-bis del Decreto prevede che i modelli organizzativi debbano introdurre un sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto del modello.

L'irrogazione di sanzioni avviene in base al regolamento disciplinare della cooperativa e in ossequio alle norme stabilite in merito ai procedimenti disciplinari (competenze, termini ecc.). L'organo deve essere coinvolto nel procedimento. L'irrogazione di sanzioni avviene indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale della condotta.

Il modello organizzativo fa riferimento alle sanzioni disciplinari previste dal regolamento disciplinare. In particolare possono essere irrogate le seguenti sanzioni:

- **L'ammonizione scritta o orale**, irrogata in caso di violazioni delle prescrizioni del modello (ad es. mancato rispetto di procedure e regole di condotta).
- **La sospensione dal servizio senza stipendio**, irrogata ove la condotta per cui è prevista la pronuncia di un'ammonizione abbia causato un anno alla cooperativa o prodotto un'obiettiva situazione di pericolo in relazione alle disposizioni del decreto.
- **Il licenziamento per giusta causa** (senza preavviso), pronunciato ova la condotta del dipendente abbia palesemente violato le prescrizioni del modello e si proceda nei confronti della cooperativa per alcuno dei reati di cui al decreto.

Le medesime sanzioni disciplinari si applicano a seconda della gravità del fatto, della sua reiterazione e del grado di colpa alle seguenti violazioni e/o comportamenti:

- Adozione di misure discriminatorie o di ritorsione nei confronti di persone che abbiano segnalato irregolarità all'organo di vigilanza (c.d. "*whistleblower*");
- Segnalazione dolosa o gravemente colposa di asserite irregolarità che successivamente si rivelino infondate.

In caso di violazione delle disposizioni e regole di comportamento del modello da parte dei membri del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione è fatto obbligo all'organo di vigilanza di informare l'organo di cui la persona fa parte il quale deciderà le misure da adottarsi. Il mancato rispetto delle prescrizioni del modello da parte di partner commerciali potrà avere come conseguenza, ove ciò sia previsto dal contratto, la risoluzione del contratto stesso o l'applicazione della sanzione prevista, salvo sempre il risarcimento di ogni danno.

B) Parte speciale

1. Delitti contro la pubblica amministrazione

1.1. Norme di legge

Il D.lgs. 231/2001 fa riferimento tra l'altro a varie forme di corruzione, peculato e di truffa e appropriazione indebita di contributi pubblici ai danni dello Stato.

In seguito e per migliore comprensione si elencano alcuni tipi di enti pubblici:

- Stato, Regioni, enti pubblici territoriali e locali e altri enti senza fine di lucro come ad esempio:
 - Camera dei Deputati, Senato, Ministeri, Regioni, Province e comuni;
 - Procura della Repubblica, Esercito e Forze dell'ordine (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili urbani ecc.);
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, - Autorità Garante della protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
 - Banca d'Italia, Consob, Isvap;
 - Agenzia delle Entrate, Autorità doganale, uffici del catasto e dei libri fondiari, altre pubbliche amministrazioni, aziende sanitarie, camere di commercio, industria e artigianato, scuole e altri enti scolastici;
 - ACI e consimili come ASI, CNEL, CNR, CONI, CRI, ENEA, ENPALS, ICE, INAIL, INPDAP, INPS, ISS, ISAE, ISTAT, IPZS e GSE;
 - Organi della Comunità Europea e pubbliche amministrazioni di altri Stati;

Vi sono anche imprese di diritto privato che sono regolate dalle norme qui trattate poiché esse svolgono una funzione di pubblico interesse, ad es.:

- Poste Italiane S.p.A., Rai – Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato e altri enti di trasporto pubblico;
- Enel S.p.A., Alperia S.p.A., Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A. ecc;

I reati possono essere commessi da pubblici ufficiali o da persone che siano incaricate dello svolgimento di un servizio pubblico. Sovente i reati possono altresì essere commessi da privati che siano in vario modo in contatto con gli enti in questione.

Secondo l'**art. 357 c.p. è pubblico ufficiale** una persona che esercita una funzione pubblica, legislativa, giudiziaria o amministrativa. Sono considerati pubblici ufficiali altresì coloro, la cui attività sia regolata da norme di diritto pubblico e si svolga nell'ambito della pubblica amministrazione, contribuendo alla formazione e manifestazione della volontà dell'amministrazione stessa oppure svolgendo poteri autoritativi o certificativi.

Sono **Incaricati di pubblico servizio** ai sensi dell'**art. 358 c.p.** che a qualunque titolo prestano un pubblico servizio. Si definisce servizio pubblico l'attività regolata come una funzione pubblica, ma priva dei relativi poteri.

Da entrambe le categorie vanno escluse le semplici attività materiali.

Per funzione pubblica s'intende l'attività in senso lato di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, consistente nel compimento di atti amministrativi e altre attività previste e regolate normativamente, ma anche, in generale, lo svolgimento di attività d'interesse pubblico.

Per riconoscere, se siamo in presenza di un pubblico servizio non basta quindi verificare la natura giuridica dell'attività, ma è altresì necessario analizzare la funzione svolta. L'oggetto del

servizio deve comunque consistere nella cura di un interesse pubblico e nel servizio dell'interesse generale.

I destinatari del modello di organizzazione e gestione devono avere la massima attenzione nei rapporti con gli enti pubblici anzidetti, curando i contatti con i loro dirigenti, dipendenti e partner.

1.2. delitti contro la pubblica amministrazione

In seguito sono elencati e descritti i delitti contro la pubblica amministrazione enumerati negli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001. L'elencazione s'intende fatta con riferimento ai relativi articoli del codice penale:

Art. 314, comma 1 c.p. – Peculato

Fattispecie: il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Art. 314-bis c.p. – Indebita destinazione di denaro o cose mobili

Fattispecie: Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Fattispecie: il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Art. 316-bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche

Fattispecie: contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, dello Stato o della Comunità Europea non sono destinati, anche in parte, allo scopo per cui erano stati erogati.

Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Fattispecie: ottenimento illegittimo di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, altri enti pubblici o dall'Unione Europea presentando o utilizzando atti o dichiarazioni falsi o omettendo informazioni dovute.

Art. 317 c.p. - Concussione.

Fattispecie: Un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringono qualcuno a dare o procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità.

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione.

Fattispecie: Un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ottiene o si fa promettere illegittimamente per sé o per altri, anche in seguito, denaro o altre utilità al fine di esercitare una funzione legata al suo ufficio.

Art. 319 c.p. – Corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Fattispecie: Un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ottiene o si fa promettere illegittimamente per sé o per altri, anche in seguito, denaro o altre utilità al fine di compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio.

Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari.

Fattispecie: delitto di corruzione commesso da una delle parti nell'ambito di un procedimento giudiziario nei confronti del giudice, del cancelliere o di un altro pubblico ufficiale.

Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Fattispecie: Un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio abusando del suo ufficio induce taluno a promettere o procurare illegittimamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.

Sono altresì puniti coloro che hanno dato o promesso i vantaggi illegittimi.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione.

Fattispecie: è simile alla corruzione finalizzata al compimento o all'omissione di un atto d'ufficio solo che nel caso specifico il pubblico ufficiale rifiuta i vantaggi promessi.

Art. 322-bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Fattispecie: Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, a i membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite

Fattispecie: Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti

Fattispecie: Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

Art. 353-bis c.p. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Fattispecie: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

Fattispecie: Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p.

Art. 640, comma II, n. 1 c.p. – Truffa ai danni dello Stato, di un ente pubblico o della comunità europea.

Fattispecie: Si utilizzano artifici e raggiri, inducendo qualcuno in errore, per procurare a sé stessi o ad altri un vantaggio ingiusto, danneggiando contemporaneamente lo Stato, un altro ente pubblico o la Comunità europea.

Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Fattispecie: come sopra ma con il fine di ottenere sovvenzioni pubbliche.

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico.

Fattispecie: alterando un sistema informatico o di telecomunicazione, oppure anche intervenendo sui dati in esso contenuti, si ottiene un vantaggio illecito ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico.

Art. 2 Legge del 23.12.1986, n. 898- Frode ai danni del fondo europea agricolo

Fattispecie: La norma punisce, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640 bis c p chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

La pena è aumentata quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100 000 Alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

1.3. Aree di rischio

Le principali aree di rischio nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione, considerando i rapporti della cooperativa con enti pubblici o pubblici ufficiali, sono le seguenti:

- conclusione ed esecuzione di contratti con enti pubblici cui si accede a mezzo di trattativa (assegnazione diretta o trattativa privata) o mediante procedura di appalto;
- Stesura e presentazione di atti e dichiarazioni alle amministrazioni pubbliche che certifichino la sussistenza di condizioni per la partecipazione ad appalti e concorsi, l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni permessi e consimili;
- Rapporti con organismi ed enti di vigilanza;
- operazioni nell'ambito di concorsi pubblici, regolati da norme di diritto pubblico, che richiedano l'ammissione da parte di enti pubblici, o regolate in base ad accordi contrattuali con essi;
- operazioni di intermediazione bancaria che abbiano ad oggetto la distribuzione di titoli di debito pubblico;
- rapporti con enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, atti, disposizioni e certificazioni destinati ad uso interno della cooperativa;
- Procedimenti giudiziari in materia civile, penale e amministrativa e sofferenze di credito;
- altri rapporti con l'autorità giudiziaria;
- gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni e fidejussioni, rilasciate da enti pubblici;
- gestione di donazioni, spese di rappresentanza, beneficenza, sponsoring e consimili;
- installazione, mantenimento, aggiornamento e utilizzo di software di pubbliche amministrazioni o fornito da terzi per conto di queste;
- gestione di registri ed elenchi o di altri dati ricevuti da pubbliche amministrazioni;
- rapporti con enti pubblici in relazione a sicurezza e igiene sul luogo di lavoro (D.lgs. 81/08);
- Assunzione di personale appartenente a categorie protette e la cui assunzione comporti benefici;
- rapporti con enti di previdenza e assistenza pubblici in relazione ai propri dipendenti;

- Rapporti con le forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia comunale);

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

1.4. Destinatari

I delitti elencati nel presente capitolo si riferiscono ad amministratori, quadri direttivi e collaboratori della cooperativa in relazione alle varie aree di rischio, nonché ai collaboratori esterni e partner commerciali.

1.5. Norme di comportamento

Tutti i collaboratori della cooperativa sono tenuti a:

- Rispettare rigorosamente ogni legge, regolamento e norma di diritto che riguardi l'attività dell'impresa;
- Improntare i rapporti con l'amministrazione pubblica e le attività che riguardino pubblici servizi a criteri di sana e prudente gestione nonché alla massima correttezza;
- Ogni rapporto con la pubblica amministrazione deve essere improntato e mantenuto secondo criteri di trasparenza e correttezza. Va comunque considerata l'imparzialità della pubblica amministrazione.

Ai destinatari di queste regole di condotta è espressamente vietato:

- Commettere i reati sopra elencati (Artt. 24 und 25 del decreto)
- Tenere comportamenti che non rappresentino violazioni di diritto, ma possano possibilmente portare alla commissione di reati.

In particolare è vietato:

- Corrompere un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
- Distribuire regalie al di fuori dei limiti stabiliti dall'impresa, cioè doni che superino la misura normale o le regole di cortesia, per ottenere un trattamento di favore da parte della pubblica amministrazione nelle sue attività. In particolare è vietato ogni tipo di dono a pubblici ufficiali italiani o stranieri o ai loro famigliari, poiché ciò potrebbe limitare la libertà o indipendenza delle loro determinazioni, comportando un vantaggio per l'impresa. I doni leciti si distinguono per esiguità di valore e devono rappresentare la cooperativa. Tutti i doni elargiti – eccetto quelli di valore inferiore a Euro 50,00 – devono essere opportunamente documentati, di modo da poter essere periodicamente verificati dall'organo di vigilanza;
- Ogni altro vantaggio (ad es. la promessa di un'assunzione diretta o di prossimi congiunti che comporti le medesime conseguenze di cui al punto precedente);
- L'esecuzione di prestazioni vantaggiose nei confronti di partner, che non siano conformi ai rapporti commerciali dell'impresa e priva di motivazione espressa;
- Offrire a collaboratori esterni remunerazioni eccessive che non siano in rapporto con le prestazioni eseguite e le consuetudini dell'ambito commerciale di attività;
- Ricevere o richiedere donazioni o altri vantaggi nell'ambito del compimento di atti d'ufficio o di espletamento di servizi pubblici, che superino l'ordinaria prassi commerciale o le regole di cortesia. Colui che esegue doni o vantaggi di altra natura ed in ogni caso se di valore superiore ad € 50,00 è tenuto ad opportunamente documentarli.

In particolare inoltre:

- La cooperativa non deve assumere, compiere o proseguire attività di alcun genere con imprese o persone se queste non rispettano la legge o non sono conformi alle direttive dell'impresa;

- Per ogni attività di rischio deve essere redatto un idoneo verbale che descriva le caratteristiche dell'attività e i processi decisionali, le autorizzazioni rilasciate e i controlli effettuati;
- Gli incarichi conferiti a collaboratori esterni e la retribuzione accordata devono essere definiti contrattualmente;
- Nessuna forma di retribuzione potrà avvenire in contanti o in natura se non per motivi eccezionali e necessità documentata (nel qual caso, a parte importi minimi, l'organismo di controllo deve essere notiziato);
- Le dichiarazioni rivolte ad enti pubblici finalizzate all'ottenimento di sovvenzioni, finanziamenti o contributi possono contenere solo informazioni veritiere. Le contabili devono essere depositate all'atto dell'ottenimento dell'importo richiesto;
- Coloro che rivestono una funzione di controllo o vigilanza sui pagamenti in uscita o entrata devono applicare particolare prudenza nell'adempimento dei loro compiti e segnalare eventuali irregolarità all'organo di vigilanza.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

2. Reati societari

2.1. Norme di legge

I reati societari qui illustrati sono elencati all'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001.:

Art. 2621, 2621 bis, 2622 nonché 2623 c.c. – False comunicazioni sociali nonché false comunicazioni in prospetto.

Il reato consiste nell'inserire informazioni nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previsti dalla legge e destinati ai soci o al pubblico, che descrivano la situazione economica o finanziaria della società in modo non veritiero con l'intento di trarre in inganno i soci o il pubblico e siano concretamente idonee ad arrecare danno a terzi.

La pena è aggravata qualora si tratti di società quotate in borsa, cui sono equiparate le società che svolgono attività di vendita o scambio di titoli o che svolgono raccolta del pubblico risparmio sui mercati regolamentati nazionali o esteri.

Qualora le dichiarazioni fraudolente fossero contenute in un prospetto con cui siano date indicazioni di investimento al pubblico il fatto è punito autonomamente se i destinatari hanno subito un danno concreto.

Art. 2625 c.c. – Impedito controllo

Il reato consiste nell'impedire o comunque ostacolare un controllo previsto dalla legge oppure eseguito, a norma di legge, dai soci, dagli organi della società o da una società di revisione. Esso si compie trattenendo documenti o in altro modo utile a realizzarlo.

Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione di conferimenti

Il reato consiste nella restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci o nella loro liberazione dall'obbligo di effettuarli. Fanno eccezione i casi di riduzione obbligatoria del capitale previsti dalla legge.

Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Il reato consiste nella ripartizione di utili e acconti sugli utili, che non siano stati realmente conseguiti, o di riserve escluse dalla restituzione e la cui restituzione sia comunque vietata dalla legge.

Art. 2628 ZGB – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Il reato consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione di azioni o quote sociali della società stessa o di una società controllata qualora ne risulti una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve.

Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori

Il reato consiste nella riduzione del capitale, in fusioni o scissioni sociali contrarie alle norme preposte alla tutela dei creditori sociali e in danno a essi.

Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Il reato consiste nella violazione dell'obbligo di comunicazione e trasparenza di cui all'art. 2391, comma I, c.c., da parte degli amministratori ma solo qualora ne sia derivato un danno alla società o ai terzi.

Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale

Il reato, da attribuirsi agli amministratori e soci, si realizza in tre modi: formazione e aumento illeciti del capitale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore al valore del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; rilevante sopravvalutazione dei conferimenti in beni o in natura, dei crediti o del patrimonio della società.

Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Si tratta di un reato proprio dei liquidatori, che danneggiano la società distribuendo i beni della stessa ai soci prima di avere soddisfatto i creditori.

Art. 2635 e 2635 bis c.c. – Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati

I potenziali autori sono gli amministratori, i direttori generali, i quadri direttivi, gli addetti alla redazione delle scritture contabili, i sindaci e i liquidatori, nonché i loro collaboratori, dunque tutti gli organi direttivi dell'impresa. Il reato sussiste nei casi in cui le persone anzidette ricevano o si vedano anche solo offrire o promettere denaro o altre utilità al fine di violare i loro doveri di servizio ed i loro obblighi di lealtà e fedeltà.

Anche la richiesta o pretesa diretta o indiretta di denaro o utilità da parte di queste persone costituisce reato. Il reato sussiste inoltre anche ove ci si avvalga dell'attività di un terzo e anche ove non vi sia un danno per l'impresa.

Anche coloro che danno, offrono o promettono denaro e utilità come sopra sono puniti.

Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea

La presa d'influenza deve avvenire mediante atti simulati o fraudolenti e influenzare la formazione delle maggioranze assembleari al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori della società o di altri enti soggetti per legge alla vigilanza di autorità pubbliche, che nelle comunicazioni a queste autorità, allo scopo di ostacolarne le funzioni di vigilanza, espongono fatti falsi o tacciono informazioni che avrebbero dovuto comunicare.

Art. 173-bis D.lgs. 58/1998 – Falso in prospetto.

La norma punisce colui che, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni o occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari.

2.2. Aree di rischio

Gli ambiti che sono da considerarsi a rischio in relazione ai reati societari sono:

- La redazione dei bilanci e la trasmissione dei relativi dati contabili da parte delle varie aree dell'impresa per la stesura degli stessi;
- La redazione di fogli e prospetti informativi, destinati alla pubblicità di investimenti e/o alla quotazione in borsa o di documenti che sono in relazione ad offerte pubbliche di vendita, acquisto o scambio o altre comunicazioni simili (Opa, opv, ops);
- Rapporti con società di revisione;
- Rapporti con organi societari ed i soci nell'ambito delle loro competenze di controllo. Stesura, attualizzazione e archiviazione di documenti soggetti a controllo;
- Attività in ambito delle delibere dell'organo amministrativo in ambito economico e finanziario;
- Attività in relazione alla convocazione e alle delibere dell'assemblea dei soci;
- Stesura di atti e documenti destinati agli organi societari;

- Redazione di comunicazioni relative alla quotazione di strumenti finanziari destinate al pubblico (agenzie di stampa, radio, televisione, internet);
- Rapporti con enti di vigilanza in ambito bancario e comunicazioni destinate a questi;
- Comunicazione del conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 2391, comma I, c.c.;
- Liquidazione della società.
- Stipula ed esecuzione di contratti con enti privati di ogni genere (ad es. contratti d'acquisto, servizi, forniture ecc.);
- Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni e fidejussioni, richieste e fornite da enti privati;
- Gestione di donazioni, spese di rappresentanza, beneficenza, sponsoring e altro;
- Rapporti con società collegate o concorrenti finalizzate alla conclusione o alla stipula di contratti nonché, in generale, alla definizione della politica commerciale e aziendale dell'impresa in tal senso.

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

2.3. Destinatari

I reati societari elencati nel presente capitolo si riferiscono ad amministratori, quadri direttivi e collaboratori della cooperativa in relazione alle varie aree di rischio, nonché a dirigenti e collaboratori dei settori del controlling, del risk – management e della sorveglianza.

Per quanto concerne gli amministratori la legge equipara gli amministratori di fatto a quelli nominati formalmente. Ai sensi dell'art. 2393 c.c. gli amministratori rispondono solidalmente (sia gli amministratori di fatto che quelli nominati formalmente).

2.4. Norme di comportamento

Si descrivono in seguito le condotte tenute dall'impresa per impedire la commissione dei reati previsti nel decreto. Sono previsti espliciti divieti in capo ai destinatari:

- Tenere comportamenti e/o coadiuvare o tollerare comportamenti che possano essere interpretati come reati ai sensi dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001;
- Creare le condizioni perché i predetti reati si verifichino.

È espresso dovere dei destinatari:

- Tenere un comportamento corretto e trasparente nel rispetto della legge e dei regolamenti interni nel predisporre il bilancio annuale, i bilanci intermedi e le comunicazioni sociali in maniera assolutamente veritiera. I soci e i terzi debbono ottenere una visione corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- Rispettare le norme poste a tutela del capitale sociale e i processi interni redatti sulla loro stregua, al fine di non ledere e salvaguardare le garanzie dei creditori;
- Garantire la correttezza dei processi aziendali per effettuare ogni forma di controllo interno previsto dalla legge e poter mettere in pratica la libera volontà dell'assemblea dei soci;
- Fare ogni comunicazione prevista dalla legge o dall'organismo di vigilanza immediatamente, in maniera veritiera e in buona fede al fine di consentire all'organo di vigilanza l'adempimento dei suoi compiti;
- Fare ogni comunicazione destinata al pubblico in maniera veritiera e in buona fede senza influenzare intenzionalmente le condizioni economiche della società o di terzi;
- L'attività commerciale della cooperativa nonché i suoi rapporti con imprese collegate o concorrenti devono essere improntati, in particolar modo in relazione alla conclusione e

all'esecuzione dei contratti, alla massima trasparenza, evitando ogni possibile interesse personale.

In relazione alle condotte sopra descritte è fatto espresso divieto:

- Di fornire, nell'elaborazione e stesura dei bilanci, del budget, delle relazioni o altre comunicazioni sociali, indicazioni false, lacunose o non veritiere sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale della cooperativa;
- Di omettere comunicazioni afferenti dati e informazioni prescritte dalla legge, relative alla condizione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa;
- Di restituire conferimenti ai soci o di liberare gli stessi dall'obbligo di effettuarli fuori dalle ipotesi di legge;
- Di ripartire utili o acconti sugli utili che non siano ancora stati effettivamente ottenuti o che per legge debbano essere attribuiti a riserva;
- Di effettuare riduzioni di capitale, fusioni e scissioni dell'azienda in violazione delle norme di legge a tutela dei soci;
- Di fare commercio, al di fuori delle ipotesi di legge, con azioni o quote dell'impresa;
- Di attribuire, in caso di liquidazione dell'azienda, beni della stessa ai soci e distribuirli tra essi prima di avere soddisfatto tutti gli obblighi verso i creditori;
- Di tenere comportamenti che, occultando documenti o altri mezzi fraudolenti, impediscano l'attività di controllo del collegio sindacale;
- Di influenzare le delibere dell'assemblea con intenti fraudolenti o attività simulate con lo scopo di limitare l'attività regolare dell'assemblea;
- Di farsi guidare dall'interesse personale a svantaggio della società in qualsiasi attività di servizio e in particolare nella stipula di contratti o nella loro esecuzione.
- Di ricevere, offrire o dare denaro o utilità di altra natura ove si superino le regole della comune prassi commerciale o di cortesia. Chi elargisce denaro o vantaggi di altra natura che superino questi limiti o comunque il limite di valore di € 50,00 è tenuto, anche secondo le regole di condotta stabilite, ad opportunamente documentare tali elargizioni.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

3. Delitti in relazione ad abusi di mercato.

3.1. Norme di legge

Il terzo capitolo della parte speciale è dedicato, secondo l'art. 25-sexies del D.lgs. 231/2001 ai Delitti in relazione ad abusi di mercato:

Art. 184 D.lgs. 58/1998 - Abuso di informazioni privilegiate.

I fatti di reato penalmente rilevanti possono essere commessi da due gruppi di soggetti:

- persone che siano in possesso di informazioni privilegiate in qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio;
- Persone, che siano in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o esecuzione di attività delittuose;

Il reato può manifestarsi con la vendita, l'acquisto o l'esecuzione di altre operazioni con prodotti finanziari oppure nell'istigazione di altri all'esecuzione di queste operazioni; semplice comunicazione di informazioni a terzi.

Art. 185 D.lgs. 58/1998 - Manipolazione del Mercato.

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Vi sono anche due fattispecie più levi di abuso di mercato, che sono qualificate come contravvenzioni e quindi non dovrebbero rientrare nelle previsioni del D.lgs. 231/2001:

Art. 187-bis D.lgs. 58/1998 - Abuso di informazioni privilegiate (contravvenzione).

Art. 187-ter D.lgs. 58/1998 - Manipolazione del Mercato (contravvenzione).

3.2. Aree di rischio

La prevalente attività della cooperativa è in sé idonea a limitare il rischio di commissione di reati come quelli descritti, giacché essa non commercia con prodotti finanziari in via primaria. Va tuttavia evidenziato che la cooperativa, in virtù della sua attività, può venire in possesso di informazioni la cui divulgazione illecita potrebbe avere effetto sulla quotazione di borsa ed in generale sul valore di azioni e quote sociali.

Vanno evidenziate le seguenti aree di rischio:

- acquisto, vendita ed ogni altra operazione sul mercato finanziario che avvenga approfittando di informazioni privilegiate (insider trading);
- comunicazione di informazioni privilegiate a terzi al di là dell'attività professionale;
- Trattamento di informazioni privilegiate ed istigazione di terzi ad eseguire operazioni sospette sulla base di esse.
- Comunicazioni ai media (ad es. stampa, internet, radio e televisione ecc.),
- Informazioni al mercato e rapporti con analisti e società di rating;

- Operazioni con prodotti finanziari;

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

3.3. Destinatari

I delitti elencati nel presente capitolo si riferiscono ad amministratori, quadri direttivi e collaboratori della cooperativa in relazione alle varie aree di rischio, nonché ai collaboratori esterni che trattino informazioni privilegiate.

3.4. Norme di comportamento

Si descrivono in seguito le condotte descritte dall'impresa per impedire la commissione di abusi di mercato. È dovere dei destinatari:

- Rispettare rigorosamente ogni norma volta a prevenire l'abuso di mercato;
- Attenersi scrupolosamente alle procedure interne ed alle regole generali di condotta dell'azienda.

Vanno inoltre osservate le seguenti norme di principio:

- L'azienda considera la protezione delle informazioni privilegiate, di cui essa sia in possesso, un dovere inderogabile e fondamentale;
- Di conseguenza l'azienda stabilisce direttive che, aderenti alle peculiarità dell'attività esercitata, all'esperienza ed alla tecnica, tutelino queste informazioni.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

4. Delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

4.1. Norme di legge

Il quarto capitolo è dedicato ai sensi dell'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 ai Delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.:

Omicidio colposo commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

- Art. 589 c.p. Omicidio colposo

Fattispecie

Il fatto di cagionare la morte di una persona in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro è punito dall'art. 589 c.p.

Lesioni colpose

- Art. 590 c.p. Lesioni colpose

Fattispecie

Il fatto di provocare ad una persona lesioni colpose, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, è definito dall'art. 590 c.p. come reato.

4.2. Aree di rischio

Le aree di rischio in relazione ai Delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro sono descritte nella valutazione del rischio aziendale ai sensi dell'art. 28, d.lgs. n. 81 del 09.04.2008.

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

4.3. Destinatari

Il presente capitolo (Delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) si riferisce alle condotte tenute da coloro che secondo le norme sulla sicurezza sul lavoro sono dichiarate responsabili: il datore di lavoro, il direttore generale, i dirigenti, il preposto alla sicurezza sul lavoro, il lavoratore ed il rappresentante legale della cooperativa, detti „destinatari“.

4.4. Norme di comportamento

In questo capitolo si descrivono condotte descritte dall'impresa per impedire la commissione di delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. È dovere dei destinatari:

- Rispettare rigorosamente ogni norma preposta alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- Attenersi scrupolosamente alle procedure interne ed alle regole di principio.

Sono definite le seguenti regole di principio:

- L'azienda considera la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nonché l'impiego lecito, dignitoso e socialmente responsabile della forza lavoro un dovere basilare ed imprescindibile;
- La cooperativa di conseguenza stabilisce delle direttive che tutelano la salute e la sicurezza dei lavoratori, in aderenza alle peculiarità dei singoli incarichi, all'esperienza ed all'evoluzione tecnica;
- L'azienda impronta la sua organizzazione alle seguenti regole e principi:
 - L'esclusione dei rischi;
 - La valutazione dei rischi inevitabili;
 - Combattere i rischi fin dal loro manifestarsi;
 - Adeguare il lavoro delle persone, in particolare l'allocazione delle risorse umane, la distribuzione delle mansioni, l'equipaggiamento ed i metodi produttivi, in modo da evitare lavorazioni monotone e ripetitive e evitando con ciò i danni derivanti;
 - Considerare il grado d'evoluzione tecnologica;
 - Sostituire macchinari pericolosi con macchinari sicuri;
 - Definire le misure preventive in modo da contemperare le ripercussioni della tecnica, dell'organizzazione del lavoro, delle condizioni di lavoro, delle relazioni sociali e le ripercussioni ambientali sul lavoro stesso;
 - Dare priorità alla tutela della salute;
 - Impartire istruzioni adeguate ai lavoratori;
- I principi sono applicati dall'azienda allo scopo di garantire misure protettive adeguate per la salute e la sicurezza dei lavoratori, inclusa la prevenzione dei rischi professionali nonché formativo ed informativo, nonché per garantire i mezzi organizzativi necessari;
- La ricerca di vantaggi per l'azienda in violazione delle leggi vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro non sarà in alcun modo tollerata.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

5. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

5.1. Norme di legge

Il presente capitolo è dedicato ai sensi dell'art. Art. 24-bis del D.lgs. 231/2001 delitti informatici e trattamento illecito di dati sulla stregua delle seguenti norme del codice penale:

Art. 491-bis c.p. – Documenti informatici

L'articolo punisce la falsificazione di un documento informatico pubblico o privato. E 'da considerarsi documento ogni supporto informatico che rechi dati, informazioni o programmi rilevanti ai fini probatori.

Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza (ad es. attacco di Hackers) ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio

Art. 615-quater c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Art. 615-quinquies c.p. – Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico o informatico.

È punita la diffusione, comunicazione e consegna di programmi o altri dispositivi informatici adatti e destinati a danneggiare o interrompere sistemi informatici o comunque a minarne il funzionamento (ad es. Virus, troiani, logical bombs ecc.).

Art. 617-quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema

Art. 617-quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Art. 629, comma 3 c.p. – Estorsione

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita,

anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Art. 635-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni 3:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni 5.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Art. 635-quater¹ c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Art. 635-quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Art. 640-quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

La norma sanziona colui che presta abusivamente servizi nell'ambito della produzione, distribuzione e certificazione di firme elettroniche o commette frode in questo contesto.

Art. 1 comma 11 del DL n. 105 del 21 settembre 2019 convertito con Legge di conversione n. 133 del 18 November 2019 – Sicurezza cibernetica

La norma sanziona colui che allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti previsti dal D.L. n. 105/2019 (censimento reti, sistemi informativi e servizi informatici e affidamento forniture di beni e di servizi ICT e relativi test) o delle attività ispettive e di vigilanza, fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti e dei sistemi informativi e dei servizi informatici, o ai fini delle comunicazioni richieste, o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

5.2. Aree di rischio

I settori inquadrati specificamente quali aree di rischio dalla cooperativa possono essere riassunti complessivamente come segue:

- falsificazione di un documento informatico pubblico o privato;
- accesso non autorizzato ad un sistema informatico o accesso abusivo allo stesso anche da parte di una persona che fa parte dell'azienda;
- appropriazione abusiva di codici d'accesso, password o altri strumenti d'accesso a sistemi elettronici o telematici, copiatura di essi e loro diffusione;
- abusiva diffusione, comunicazione e consegna di programmi o altri dispositivi informatici adatti e destinati a danneggiare o interrompere sistemi informatici o comunque a minarne il funzionamento (ad es. Virus, troiani, logical bombs ecc.);

- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche e loro diffusione verso l'esterno;
- applicazioni di dispositivi idonei ad intercettare comunicazioni in sistemi informatici o delle telecomunicazioni;
- Distruzione, cancellazione, alterazione di informazioni, dati o programmi di terzi senza il loro consenso;
- Fatti idonei a distruggere, disturbare, cancellare o alterare dati o programmi appartenenti allo Stato o altri enti pubblici o che siano comunque di pubblica utilità.

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

5.3. Destinatari

Il presente capitolo (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) si riferisce ai comportamenti tenuti da parte di tutti gli utenti dei sistemi informatici dell'azienda, cioè tutti gli utilizzatori di hard o software.

5.4. Norme di comportamento

Il presente numero 5.4, che definisce la linea che l'azienda deve tenere per impedire la commissione di reati nel settore informatico, prevede i seguenti doveri per i destinatari:

- Rispettare rigorosamente le leggi e le regole interne poste a tutela dell'informatica;
- Proteggere dati, programmi ed informazioni dall'accesso da parte di collaboratori non autorizzati o terzi;
- Accesso abusivo a sistemi, programmi e dati di terzi da parte di collaboratori della cooperativa o terzi non autorizzati.

È fatto espresso divieto ai destinatari:

- Di utilizzare i sistemi informatici aziendali per scopi illegali, che possano danneggiare l'azienda, i suoi collaboratori, fornitori, clienti e terzi, compreso lo Stato e gli altri enti pubblici;
- Intercettare comunicazioni ed informazioni di terzi;
- Utilizzare il sistema informatico e di telecomunicazione aziendale per diffondere programmi (virus, spam ecc.) che possano danneggiare o interrompere i sistemi informatici altrui;
- Utilizzare, comunicare o diffondere informazioni e dati acquisiti o elaborati senza l'espressa autorizzazione del proprio dirigente e/o comunque di persona dotata in ambito di competenza decisoria.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

6. Delitti transnazionali, associazione per delinquere ed associazione per delinquere di stampo mafioso

6.1. Norme di legge

Il presente capitolo è dedicato, ai sensi degli artt. 24-ter e 25-quater del D.lgs. 231/2001 ai delitti transnazionali, all'associazione per delinquere ed all'associazione per delinquere di stampo mafioso, come descritti nei seguenti articoli del codice penale:

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere

Il reato si compie quando tre o più persone si associano al fine di compiere reati; anche il fatto di semplicemente favoreggiare l'associazione è punito come, ovviamente, il fatto di costituirla, organizzarla e parteciparvi.

Art. 416-bis c.p. – Associazione per delinquere di stampo mafioso

L'associazione è di stampo mafioso quando essa abbia i connotati di cui all'art. 416 c.p. ed i suoi membri si avvalgano della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà, che ne deriva per commettere reati o per assumere il controllo diretto o indiretto su imprese economiche, appalti pubblici o concessioni o per realizzare profitti illegittimi per sé o per altri o impedire, ostacolare o influenzare l'esercizio del diritto elettorale.

Art. 86 D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri

Il reato punisce l'associazione per delinquere, costituita ai sensi dell'art. 416 bis c.p., finalizzata ad introdurre illegittimamente tabacchi esteri nel territorio dello Stato.

Art. 74 DPR 9.10.1990, n. 309 – Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti

Il reato punisce l'associazione per delinquere, costituita ai sensi dell'art. 416 bis c.p., finalizzata al traffico illegale di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Art. 12 D.lgs. 25.07.1998, n. 286 - Disposizioni contro l'immigrazione clandestina

Il reato punisce l'associazione per delinquere, costituita ai sensi dell'art. 416 bis c.p., finalizzata all'introduzione illegittima di cittadini stranieri nel territorio dello Stato o al favoreggiamento di essa.

Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale

Il reato consiste nell'aiuto prestato nell'elusione delle indagini dell'autorità o nella sottrazione alla cattura del colpevole di un delitto punito con la reclusione.

Un delitto transnazionale sussiste, qualora vi sia un'associazione per delinquere finalizzata a commetterlo, qualora inoltre:

- a) sia commesso in uno o più stati, oppure,
- b) pur commesso in un solo Stato, una parte rilevante della pianificazione, preparazione, direzione o controllo del reato abbia luogo in un altro Stato, oppure,
- c) in un solo Stato ma da un'associazione criminale che sia attiva in più Stati, oppure,
- d) sia commesso in uno Stato ma manifesti i suoi effetti in un altro.

6.2. Aree di rischio

Le aree di rischio identificate dalla cooperativa sono le seguenti:

- autorizzazione ed esecuzione d'investimenti, pagamenti o comunque operazioni finanziarie relative ad attività transnazionali;
- acquisto e vendita nonché trasporto di merci;

- transazioni finanziarie e garanzie prestate in ambito di operazioni transnazionali;
- rapporti con amministratori e collaboratori coinvolti in procedimenti giudiziari;
- scelta e assunzione del personale;

6.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa, tutti detti „destinatari“.

6.4. Norme di comportamento

È comunque previsto il dovere dei destinatari di:

- Attenersi rigorosamente a leggi e direttive in materia di circolazione e spesa di denaro;
- Attenersi rigorosamente a leggi e direttive in materia finanziaria ed operativa;
- Verificare attentamente la clientela, gli affari dell'azienda e comunque tutti i processi operativi secondo le direttive interne.

È inoltre espresso dovere dei destinatari:

- Attenersi rigorosamente a leggi e direttive, in particolare i regolamenti che limitino i pagamenti in contanti, ed impedire che il sistema finanziario della cooperativa sia abusivamente destinato a supportare associazioni criminali o attività criminali transnazionali;
- Prestare particolare attenzione in caso di trasporto e confezionamento di merci;
- Conoscere i propri clienti e partner commerciali di modo da proteggere il sistema finanziario della cooperativa da rischi di riciclaggio di denaro.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicato la regola più restrittiva.

7. Delitti di riciclaggio di denaro, autoriciclaggio, ricettazione ed utilizzo di denaro di provenienza illecita.

7.1. Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce ai delitti enumerati dall'art. 25-octies D.lgs. 231/2001:

Art. 648 c.p. - Ricettazione

Il reato riguarda colui che, al fine di assicurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un delitto o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare.

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio

Il reato punisce colui che sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto anche non colposo o da una contravvenzione ovvero compie in relazione a loro altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza.

Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il reato colpisce, fuori dai casi visti sopra l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o utilità provenienti da delitto.

Art. 648 – ter 1 c.p. – Autoriciclaggio

È punito l'autore di un delitto anche non colposo o di una contravvenzione che impieghi, sostituisca, trasmetta o immetta in attività finanziarie, economiche, imprenditoriali o speculative i proventi del reato stesso, che siano denaro, altri beni o comunque utilità, impiegando artifici e raggiri per occultare la provenienza di detti proventi.

L'impiego e utilizzo di detti beni esclusivamente in ambito privato, ad esempio per spese personali, non è punibile.

Il delitto è aggravato se commesso in ambito bancario o finanziario o se comunque è in relazione ad attività della criminalità organizzata.

7.2. Aree di rischio

Le aree di rischio identificate dalla cooperativa in materia di ricettazione e riciclaggio sono le seguenti:

- acquisto, detenzione e trasferimento di denaro o beni di provenienza illecita o intermediazione in tal senso (ricettazione);
- sostituzione e trasferimento di denaro o altri beni derivanti da attività criminosa (riciclaggio);
- utilizzo in ambito economico – finanziario di denaro o altri beni di provenienza illecita;
- redazione dei bilanci e comunque di documenti riguardanti la situazione economica e patrimoniale della società;
- Ambito delle dichiarazioni fiscali e tributarie, nonché in generale dichiarazioni e denunce alle autorità fiscali e tributarie;

Le attività aziendali da considerarsi particolarmente a rischio in questo senso sono le seguenti:

- acquisto o vendita di beni di qualunque genere;
- operazioni finanziarie di qualunque genere;
- investimenti di qualunque genere;
- Sponsoring;
- finanziamenti di qualunque genere.

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

7.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partners commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa, tutti detti „destinatari“.

7.4. Norme di comportamento

La cooperativa ha rilasciato in materia di lotta al riciclaggio di denaro direttive ed istruzioni specifiche, che sono qui recepite come parte integrante del presente modello e che si intendono qui richiamate.

È comunque previsto il dovere dei destinatari di:

- Attenersi rigorosamente a leggi e direttive in materia di circolazione e spesa di denaro;
- Attenersi rigorosamente a leggi e direttive in materia finanziaria ed operativa;

È inoltre espresso dovere dei destinatari:

- Attenersi rigorosamente a leggi e direttive, in particolare i regolamenti che limitino i pagamenti in contanti, ed impedire che il sistema finanziario della cooperativa sia abusivamente destinato a supportare delitti di riciclaggio;
- Conoscere i propri clienti e partner commerciali di modo da proteggere il sistema finanziario della cooperativa da rischi di riciclaggio di denaro.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

8. Delitti di falsificazione di monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo nonché contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni

8.1. Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce al delitto di falsificazione di monete, di carte di pubblico credito e in valori di bollo giusta il disposto dell'art. 25-bis del D.lgs. 231/2001.

8.1.1. Falsificazione di monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo

Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Il reato si manifesta nella falsificazione o alterazione intenzionale, nell'importazione, spendita o detenzione di denaro falsificato o alterato, allo scopo di metterlo in circolazione e previo accordo con il falsario.

Art. 454 c.p. – Alterazione di monete

Il reato si manifesta nell'alterazione o falsificazione di denaro materialmente commessi come sopra.

Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Il reato punisce l'importazione, l'acquisto e la detenzione di monete false senza che vi sia accordo con il falsario.

Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Il reato punisce la spendita e messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede.

Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Il delitto si manifesta in condotte analoghe a quelle previste dagli artt. 453, 455, 457 c.p., ma ha ad oggetto valori di bollo.

Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo

Sono puniti tanto la fabbricazione quanto la detenzione della filigrana falsa in oggetto.

Art. 461 c.p., - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori o di carta filigranata.

Il reato punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione e la vendita di filigrane ed altri strumenti utili a commettere falsi monetari.

Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Il reato punisce il semplice utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati.

8.2. Aree di rischio

Le aree di rischio identificate dalla cooperativa in materia di ricettazione e riciclaggio sono le seguenti:

- In ambito bancario messa in circolazione di valori contraffatti;

- Operazioni con clienti non sufficientemente identificati e comunque rischi in ambito di circolazione di denaro contante;
- Rischi nei servizi di cassa.

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

8.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa, tutti detti „destinatari“.

8.4. Norme di comportamento

Tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto della cooperativa debbono rigorosamente attenersi alle norme ed ai regolamenti vigenti in tema di fabbricazione, circolazione e spendita di denaro, carte di pubblico credito e in valori di bollo nonché documenti con bollatura in filigrana.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

8.5. contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni

8.5.1. Norme di legge

Art. 473 c.p. – contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni

Il reato punisce chi contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Sono protetti altresì brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri. Anche qui è punito il semplice uso oltre alla contraffazione o alterazione.

Costituisce comunque presupposto per la sussistenza del reato il rispetto, da parte del titolare, delle norme internazionali e nazionali poste a tutela del diritto d'autore, di marchio e brevetto, quindi della proprietà commerciale ed intellettuale.

Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Il reato consiste nella introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, ma anche nella semplice detenzione per la vendita o offerta in vendita, di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Costituisce comunque presupposto per la sussistenza del reato il rispetto, da parte del titolare, delle norme internazionali e nazionali poste a tutela del diritto d'autore, di marchio e brevetto, quindi della proprietà commerciale ed intellettuale.

8.6. Aree di rischio

Le aree di rischio identificate dalla cooperativa in materia di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni sono le seguenti:

- Acquisto e vendita di merci la cui regolare registrazione quanto a marchi e brevetti non sia stata verificata;

- Produzione di merci utilizzando disegni o modelli la cui regolare registrazione non sia stata verificata;
- Utilizzo, detenzione e cessione di immagini, documenti, files fotografici e musicali e altri prodotti soggetti a proprietà intellettuale non verificata;
- Operazioni con clienti non sufficientemente identificati e comunque rischi nei traffici commerciali;
- Rischi nell'ambito dell'utilizzazione interna di prodotti, modelli e, in generale, di produzione industriale.

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

8.7. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

8.8. Norme di comportamento

Tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto della cooperativa debbono rigorosamente attenersi alle norme ed ai regolamenti vigenti in tema di produzione, detenzione e cessione di beni soggetti a diritti di marchio o brevetto nazionali o esteri, di immagini protette, documenti, files fotografici e musicali o comunque prodotti soggetti a proprietà intellettuale o industriale, nonché modelli e disegni.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

9. Delitti commessi a scopo di terrorismo o dell'eversione dell'ordine democratico

9.1. Norme di legge

Il presente capitolo (Delitti commessi a scopo di terrorismo o dell'eversione dell'ordine democratico) si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-*quater* del D.lgs. 231/2001 e dal codice penale.

Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

Il reato punisce la promozione, la costituzione, l'organizzazione, la direzione o il finanziamento di associazioni che si propongono, il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Art. 270-quinquies.3 c.p. – Detenzione di materiale con finalità di terrorismo

Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione.

Il reato punisce chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita o all'incolumità di una persona.

Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

Il reato punisce chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona.

I reati descritti possono presentarsi anche in forma indiretta, ad es. finanziando o favoreggiando un'organizzazione terroristica.

Art. 435 c.p. – Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

9.2. Aree di rischio

In considerazione della realtà aziendale della cooperativa si può ritenere sostanzialmente escluso che i reati anzidetti possano presentarsi in maniera diretta. Ciò tuttavia non esclude a sua volta, che determinate attività specifiche presentino residuali margini di rischio in relazione alla commissione dei reati o all'istigazione o al favoreggiamento alla loro commissione, per cui è necessaria comunque particolare cautela.

In particolare è problematica la concessione di finanziamenti di ogni tipo ad associazioni politiche, culturali o religiose.

La cooperativa potrebbe essere coinvolta, nell'ambito delle sue attività istituzionali, in maniera diretta o indiretta mediante dei collaboratori che facciano parte di un'associazione terroristica o la favoriscano, deviando le sue risorse finanziarie o in genere ampliando le possibilità economiche dell'associazione, rendendone possibile l'attività criminale.

Possono considerarsi settori particolarmente sensibili:

- operazioni con clienti non identificati;
- operazioni con paesi non cooperanti o persone oggetto di segnalazione UIC;
- operazioni con persone sconosciute o operazioni anomale;
- trasporto internazionale di merci;

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

9.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

9.4. Norme di comportamento

Sono di seguito definite le norme di comportamento che l'azienda deve adottare per evitare di essere coinvolta in uno dei reati a scopo terroristico o eversivo descritti dalla legge.

In via di principio vanno definiti i seguenti principi:

- La conoscenza della clientela, dei fornitori e dei partner commerciali si basa sull'ottenimento di informazioni idonee ad escludere il collegamento con associazioni criminali e terroristiche;
- Le norme di legge e regolamento nonché le direttive interne in materia di antiriciclaggio devono essere comunicate ai collaboratori e rispettate rigorosamente;
- I rapporti con i fornitori e collaboratori esterni devono essere sempre regolati da appositi contratti, che regolano chiaramente il contenuto del rapporto.
- Le norme di sicurezza che riguardano il trasporto ed il confezionamento delle merci devono essere rigorosamente rispettate;

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

10. Delitti contro la personalità individuale

10.1. Norme di legge

Il presente capitolo (delitti contro la personalità individuale) si riferisce ai reati compresi nel codice penale ed enumerati dagli artt. 25-quater e 25-quinquies Dilgs. 231/2001:

Art. 600 c.p. – Riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù

Il reato consiste nell'esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà mantenendola in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali e comunque sfruttandola.

Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile

Il reato punisce lo sfruttamento della prostituzione minorile.

Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile

Il reato punisce lo sfruttamento di minori per produrre materiale pornografico. Sono puniti la produzione, il commercio, la cessione anche gratuita, la pubblicazione di detto materiale.

Art. 600-quater c.p. – Detenzioni di materiale pornografico

Il reato punisce la detenzione del materiale di cui sopra.

Art. 600-quater, comma 1, c.p. – Pornografia virtuale

Il reato punisce l'utilizzo di materiale virtuale per commettere i fatti di cui sopra.

Art. 600-quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Il reato punisce il fatto di organizzare o propagandare viaggi finalizzati allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Art. 601 e Art. 602 c.p. – Tratta di persone

Traffico con persone ridotta in schiavitù secondo l'art. 600 c.p.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, c.d. caporalato, ai sensi dell'art. 603 bis c.p. (Legge n. 199 del 29 ottobre 2016)

Fattispecie

Reclutamento di manodopera con lo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché l'impiego di lavoratori alle condizioni anzidette.

Lo sfruttamento sussiste, qualora:

1. vi sia una reiterata corresponsione di retribuzioni ampiamente inferiori agli standard minimi dei contratti collettivi;
2. vi sia una reiterata violazione degli orari di lavoro e dei periodi di riposo dei lavoratori;
3. le prescrizioni normative relative alla sicurezza e igiene sul lavoro vengano violate;
4. i lavoratori siano esposti a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti;

Il reato sussiste anche in presenza di una sola delle condizioni anzidette.

Il reato si intende aggravato ove riguardi più di tre lavoratori, anche uno solo sia minorenni in età non lavorativa oppure i lavoratori siano esposti a grave pericolo.

Art. 583-bis c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Il reato consiste nella mutilazione rituale degli organi genitali femminili praticata in alcune culture.

10.2. Aree di rischio

Eccetto per la fattispecie delittuale di cui all'art. 603 bis c.p., in considerazione della realtà aziendale della cooperativa si può ritenere sostanzialmente escluso che i reati anzidetti possano presentarsi in maniera diretta. Ciò tuttavia non esclude a sua volta, che determinate attività specifiche presentino residuali margini di rischio in relazione alla commissione dei reati o all'istigazione o al favoreggiamento alla loro commissione, per cui è necessaria comunque particolare cautela. Possono manifestarsi i seguenti rischi:

Partecipazione o concorso possono presentarsi in quei casi in cui un collaboratore di concerto con soggetti terzi contribuisca ad es. a finanziare la tratta di persone o ad assicurarne i profitti.

Nei settori della gestione di risorse finanziarie ma anche in quello del personale è necessaria cautela, dato che i delitti contro la personalità individuale possono spesso rappresentare la via per il procacciamento illegale di forza lavoro.

Riguardo alla pornografia informatica deve essere prestata particolare attenzione all'utilizzo di strumenti telematici o informatici.

In ordine alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 603 bis c.p. l'area di rischio è nel reclutamento e impiego di manodopera anche da parte di terzi.

10.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

10.4. Norme di comportamento

Sono di seguito definite le norme di comportamento che l'azienda deve adottare per evitare di essere coinvolta in uno dei reati contro la personalità individuale descritti dalla legge.

Vigono i seguenti principi:

- Conoscenza di fornitori, clienti e partner commerciali, basata sull'acquisizione di informazioni idonee, di modo da evitare il contatto con persone implicate in attività criminose;
- Le disposizioni di legge ed i regolamenti interni in merito alle attività finanziarie ed all'utilizzo degli strumenti informatici devono essere comunicate ai collaboratori e rispettate rigorosamente;
- Rispettare rigorosamente ogni norma preposta alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché al reclutamento ed impiego di manodopera.
- L'azienda considera la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nonché l'impiego lecito, dignitoso e socialmente responsabile della forza lavoro un dovere basilare ed imprescindibile;
- La ricerca di vantaggi per l'azienda in violazione delle leggi vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché in tema di reclutamento ed impiego della forza lavoro non sarà in alcun modo tollerata.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicato la regola più restrittiva.

11. Delitti contro l'industria e il commercio

11.1. Norme di legge

Il presente capitolo (Delitti contro l'industria e il commercio) si riferisce ai reati compresi nel codice penale ed enumerati dall'art. 25 bis D.lgs. 231/2001:

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria e del commercio

Il reato punisce l'impiego di violenza sulle cose ovvero di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Sono puniti gli atti illeciti di concorrenza commessi con violenza o minaccia.

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali.

Il reato punisce la vendita sui mercati nazionali o esteri di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno all'industria nazionale.

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

Il reato punisce chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Il reato punisce la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Il reato punisce il fatto di mettere in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Il reato punisce chi, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Il reato punisce la contraffazione o comunque alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

11.2. Aree di rischio

Le aree di rischio identificate dalla cooperativa in relazione ai delitti contro l'industria e il commercio sono:

- La violazione della pratica commerciale in relazione alle trattative ed alla conclusione degli affari.
- La violazione dei diritti a nomi commerciali, definizioni, marchi e segni distintivi;
- La violazione delle norme in merito al contenuto ed all'etichettatura di prodotti agricoli ed alimentari;
- Rischi generici in ambito commerciale;

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

11.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

11.4. Norme di comportamento

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa devono rispettare rigorosamente le leggi ed i regolamenti vigenti. In particolare vanno rispettate le seguenti normative settoriali:

- Etichettatura di prodotti agricoli ed alimentari;
- Informazioni sul contenuto e le proprietà degli alimenti;
- Trasparenza nell'attività di vendita;
- Tutela del consumatore;
- Diritti di marchio e proprietà industriali;
- Norme di tutela delle indicazioni geografiche e di origine degli alimenti;

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza in un ambito di concorrenzialità produttiva e positiva, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più dettagliate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

12. Delitti in violazione del diritto d'autore e della proprietà industriale

12.1. Norme di legge

Il presente capitolo (Delitti in violazione del diritto d'autore e della proprietà industriale) è riferito ai reati contenuti nella legge n. 633 del 22.04.1941 ed elencati dall'art. 25-novies del D.lgs. 231/2001:

Art. 171, comma I, lettera a) bis, della legge su riportata punisce la pubblicazione illegittima di un'opera tutelata dalla legge sul diritto d'autore su sistemi e reti telematiche, le pene sono aggravate se l'opera non era destinata alla pubblicazione oppure viene deformata, abbreviata o comunque alterata e ne risulti menomato l'onore o il prestigio dell'autore.

Art. 171, comma I, lettera a) ter, della legge su riportata punisce chi riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificia.

Art. 171-bis punisce l'illecita duplicazione di programmi informatici su supporti sprovvisti del contrassegno S.i.a.e. o la loro importazione, cessione, vendita o semplice detenzione. Il reato è esteso ai programmi o mezzi utilizzabili per rimuovere o eludere i dispositivi applicati a protezione di programmi informatici. Sono inoltre puniti (comma II) l'esecuzione pubblica, la distribuzione, la vendita di banche dati, l'accesso ad esse o la loro consultazione o utilizzo in violazione delle norme S.i.a.e. e senza l'autorizzazione dell'autore, nonché in violazione delle norme generali poste a tutela del diritto d'autore (Art. 102-bis und 102-ter)

Art. 171-ter punisce l'illecita duplicazione, distribuzione o riproduzione di ogni opera musicale, cinematografica, letteraria, scientifica, anche se esistente solo in forma digitale, nonché la sua illecita locazione, vendita, cessione o esecuzione o la sua detenzione o noleggio. Viene inoltre perseguita la produzione e distribuzione di programmi o altri strumenti che permettano l'accesso illecito a trasmissioni codificate, programmi o banche dati o consentano di aggirare dispositivi di sicurezza informatici. Le pene sono aggravate se le copie o le opere illecitamente utilizzate sono più di cinquanta o se è stato realizzato un profitto particolarmente rilevante. Un'attenuante può consistere nella tenuità particolare del fatto.

Il semplice utilizzo non è punibile.

Art. 171-septies estende le pene dei reati sopra descritti alle false dichiarazioni ed al mancato adempimento degli obblighi S.i.a.e. da parte dei soggetti obbligati.

Art. 171-octies punisce l'illecita produzione di programmi d'accesso, codici d'accesso e simili dispositivi, che consentano l'accesso a programmi criptati e similari.

Ai sensi dell'**Art. 171-quinquies**, qualora uno dei reati qui riportati sia commesso nell'ambito di un'attività commerciale, il Questore può disporre la chiusura provvisoria dell'azienda fino a tre mesi, indipendentemente dalle altre misure che il Giudice potrà disporre ai sensi del D.lgs. 231/2001.

L'art. **174-sexies comma 3** prevede: Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

12.2. Aree di rischio

Le aree di rischio identificate dalla cooperativa in relazione ai delitti commessi in violazione del diritto d'autore e della proprietà industriale sono:

- La violazione dei diritti d'autore, dei segni distintivi e delle denominazioni commerciali e dei marchi;
- Rischi generici in ambito commerciale;
- Utilizzo di sistemi informatici e telematici, di reti o programmi informatici;
- Adempimento agli obblighi S.i.a.e.;
- Produzione di programmi informatici e loro cessione utilizzando opere soggette a diritto d'autore o parti di esse;
- Realizzazione di comunicazioni al pubblico, riviste, materiale pubblicitario ecc. utilizzando opere soggette a diritto d'autore o parti di esse;
- Accesso a apparecchiature di riproduzione, duplicazione o copiatura, apparecchi di decrittazione o crittazione.

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

12.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

12.4. Norme di comportamento

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa devono rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti vigenti in materia di protezione del diritto d'autore e della proprietà industriale. In particolare è d'obbligo rispettare le seguenti norme e regolamenti interni:

- Produzione e vendita di programmi informatici;
- Acquisto o utilizzo di programmi informatici o di parti di essi;
- Richiesta di contrassegni S.i.a.e. per opere tutelate proprie;
- Accesso dei propri collaboratori a fotocopiatrici e altri dispositivi di duplicazione e copiatura anche di natura informatica;
- Accesso di terzi ai propri sistemi, banche dati e reti;
- Accesso a sistemi, banche dati e reti di terzi;
- Utilizzo di programmi, opere cinematografiche, musicali o letterarie di terzi o altre opere soggette alla normativa di tutela del diritto d'autore;
- Utilizzo di banche dati proprie o di programmi da parte di terzi;
- Marchi, brevetti e diritti d'autore.

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza nell'utilizzo di opere d'ingegno tutelate, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

13. Delitti a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

13.1. Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce al reato di cui all'art. 377-bis del codice penale. Richiamato dall'art. 25-decies del D.lgs. 231/2001.

Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Fattispecie: Induzione di una persona con violenza o minaccia o mediante l'offerta di denaro o altre utilità a non rendere dichiarazioni o a renderle false se queste sono rivolte all'autorità giudiziaria nell'ambito di un processo penale.

13.2. Aree di rischio

Le aree di rischio identificate dalla cooperativa in relazione al presente reato sono le seguenti:

- Coinvolgimento della cooperativa in un processo penale;

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

13.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

13.4. Norme di comportamento

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa devono rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti vigenti in materia di testimonianza in giudizio. In particolare è d'obbligo garantire:

- Che non vi sia alcuna influenza, nemmeno indiretta su collaboratori o terzi per influenzarne le dichiarazioni in giudizio;

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

14. Reati ambientali

14.1. Norme di legge

Il presente capitolo fa riferimento ai delitti elencati dall'art. 25-undecies D.lgs. 231/2001.

Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale).

Fattispecie:

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale).

Fattispecie:

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente).

Se taluno dei fatti previsti e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite.

Art. 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).

Fattispecie:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Art. 452-septies c.p. (Impedimento di controllo)

Fattispecie:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti).

Fattispecie: I reati previsti sono aggravati quando essi sono commessi in relazione ad associazioni criminali o quando tali associazioni sono costituite allo scopo di commettere tali reati

Art. 452-terdecies c.p. (Omessa bonifica)

Fattispecie:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

Fattispecie:

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso o l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Fattispecie:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.

Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Fattispecie: Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.

Art. 137 D.lgs. n. 152 del 3.04.2006

a) Contravvenzioni ai sensi dei commi 3, 5, primo periodo e 13;

- **comma 3**, scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;

- **comma 5, primo periodo**; nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1.

- **comma 13**. scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

b) Contravvenzioni ai sensi dei commi 2, 5 secondo periodo, e 11,

- **comma 2** (in relazione al comma 1); apertura o comunque scarico di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure effettuazione o mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, solo quando le condotte riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

- **comma 5, secondo periodo**; scarico di acque reflue industriali, che contengano sostanze di cui alla tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

- **comma 11**; mancato rispetto dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 (scarico nel sottosuolo o nelle falde acquifere).

Art.212 comma 19-ter D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Albo nazionale gestori ambientali)

Fattispecie:

Fermo il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte quarta nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 ottobre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reinscrizione prima che siano trascorsi due anni.

Art. 255 D.lgs. n. 152 del 3.4.2006 (Abbandono di rifiuti non pericolosi)

Fattispecie:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisette mila euro.

Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.1623

L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.

Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

Art. 255-bis D.lgs. n. 152 del 3.4.2006 (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari)

Fattispecie:

Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 255-ter D.lgs. n. 152 del 3.4.2006 (Abbandono di rifiuti pericolosi)

Fattispecie:

Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

- a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

Art. 256, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006, (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

Fattispecie:

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

- a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della

sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvigli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis, sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 256-bis D.lgs. n. 152 del 3.4.2006 (Combustione illecita di rifiuti)

Fattispecie:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

Art. 257, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Bonifica dei siti)

- **comma 1**, inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni la soglia di rischio, se il soggetto non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

- **comma 2**, se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

(In questo tipo di reati la sospensione della pena viene subordinato all'esecuzione delle misure di bonifica e ripristino previste dalla legge!)

Art. 258, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

Fattispecie: I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena della reclusione da uno a tre anni nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui

all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5- bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Art. 259, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Spedizione illegale di rifiuti), comma 1:

Fattispecie: Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Art. 259-bis D.lgs. n.152 del 3.04.2006 (Aggravante dell'attività di impresa)

Fattispecie:

Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 259-ter D.lgs. n. 152 del 3.4.2006 (Delitti colposi in materia di rifiuti)

Fattispecie:

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Art. 260 bis, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Sistri): commi 6, 7, periodo secondo e terzo e 8, periodo primo e secondo;

- **comma 6:** nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito sistri, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;

- **comma 7, periodo secondo e terzo:** Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Lo stesso vale per colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.;

- **comma 8, periodo primo e secondo** Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito e la pena nel caso di rifiuti pericolosi è aumentata.

Art. 279, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Sanzioni), comma 5: nell'esercizio di uno stabilimento, il soggetto viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa..

Alcune delle contravvenzioni qui descritte possono comportare, in caso di recidiva reiterata, la **sanzione accessoria** del divieto di attività definitivo o comunque il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ed il divieto generico di fare pubblicità ai prodotti dell'impresa

Reati di cui alla legge n. 150 del 7. febbraio 1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica):

Contravvenzioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4;

- **Art. 1, commi. 1 e 2;** in caso di esemplari indicati nell'allegato A, appendice I e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82:

- a) Importazione, esportazione di specie senza i certificati o le autorizzazioni perviste;
- b) Mancato rispetto delle norme per la tutela dell'incolumità degli esemplari dettate dalla licenza o certificato emessi ai sensi dei regolamenti CE n. 338/97 del 9.12.1996 e n. 939/97;
- c) Utilizzo di esemplari in deroga alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o dichiarazioni che siano state rilasciate contestualmente alla licenza d'importazione o successivamente;
- d) trasporto o transito anche per conto di terzi di esemplari sprovvisti delle necessarie autorizzazioni o licenze ai sensi del reg. CE n. 939/97 nonché, ove applicabile, della convenzione di Washington sulla protezione delle specie animali;
- e) Commercio in violazione della presente legge o dei regolamenti CE n. 338/97 del 9.12.1996 e n. 939/97 con piante artificialmente moltiplicate;
- f) Detenzione ai fini di profitto, acquisto, vendita, esportazione, esposizione e detenzione ai fini di vendita, offerta o cessione di esemplari sprovvisti della necessaria documentazione.

Le pene sono aggravate in caso di recidiva oppure se i fatti sono commessi nell'ambito di un'attività imprenditoriale.

- **Art. 2, commi 1 e 2:** reati come sopra ma riguardanti esemplari che ricadono nelle previsioni degli allegati B e C, Reg. CE n. 338/97.

- **Art. 6, comma 4: Divieto generico di possedere mammiferi o rettili,** Divieto generale di detenzione non autorizzata di esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco allegato alla legge che possano costituire un pericolo per la salute pubblica.

Reati di cui al codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1:

Vari reati previsti dall'art. 16, § 1, lettere a), c), d), e), e l), del reg. CE n. 338/97¹ relativi alla falsificazione o alterazione abusiva di certificati, licenze, comunicazioni di importazione,

¹ Articolo 16 (Sanzioni)

Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

- a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
- b) inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;
- c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
- d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;
- e) omessa o falsa notifica all'importazione;
- f) il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti;
- g) uso di esemplari delle specie elencate nell'allegato A difforme dall'autorizzazione concessa all'atto del rilascio della licenza di importazione o successivamente;
- h) commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);

dichiarazioni e comunicazioni rilasciati per ottenere una licenza o una certificazione e soggetti al codice penale.

Reati di cui all'art. 3, comma 6, legge n. 459 del 28.12.1993 (abrogata)

Reati di cui al D.lgs. del 6 Novembre 2007, n. 202, Art. 8, commi 1 e 2, Art. 9, commi 1 e 2.
Inquinamento doloso o colposo delle acque marine, commesso dal capitano o dall'equipaggio di una nave. Il reato è aggravato dal peggioramento duraturo della qualità delle acque, dal danneggiamento di specie animali o vegetali oppure dal cagionamento di un anno la cui eliminazione sia particolarmente costosa o difficoltosa.

14.2. Aree di rischio

Le aree di rischio identificate dalla cooperativa in relazioni ai reati ambientali sono le seguenti:

- Gestione dei rifiuti e delle acque reflue;
- Rischi generici in ambito commerciale;
- Smaltimento e recupero dei rifiuti;
- Rilascio di certificati e dichiarazioni in ambito ambientale (particolarmente smaltimento e trasporto);
- Adempimento degli obblighi dichiarativi di legge in ambito ambientale;

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

14.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

14.4. Norme di comportamento

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi ed i regolamenti vigenti in materia ambientale. In particolare è necessario attenersi alle seguenti norme settoriali e prescrizioni interne relative ai seguenti settori:

- Produzione e vendita di qualunque materiale rilevante in materia ambientale;
- Utilizzo, stoccaggio e deposito di materiali rilevanti in materia ambientale;
- Deposito, Trasporto e Smaltimento di rifiuti sia mediante conferimento diretto sia tramite terzi;
- Smaltimento acque reflue;
- Filtraggio di gas nocivi;
- Rilascio di certificazioni e dichiarazioni;

i) il trasporto di esemplari nella o dalla Comunità ovvero transito attraverso la stessa senza la licenza o il certificato prescritti rilasciati in conformità del regolamento e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione, in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

j) acquisto, o offerta di acquisto, acquisizione a fini commerciali, uso a scopo di lucro, esposizione al pubblico per fini commerciali, alienazione nonché detenzione, offerta o trasporto a fini di alienazione, di esemplari in violazione dell'articolo 8;

k) uso di una licenza o di un certificato per un esemplare diverso da quello per il quale sono stati rilasciati;

l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;.

- Compilazione di comunicazioni e modelli vari;
- Trasporto di rifiuti;
- Nell'usufruire dei servizi di terzi è necessario verificare la conformità alla normativa delle relative prestazioni;
- Aggiornamento e rinnovo di eventuali certificati e protocolli nel settore ambientale.

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

15. Delitti in materia di immigrazione

15.1. Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce al reato di cui all'art. 22, comma 12 bis, D.lgs. n. 286 del 25.07.1998, inserito nel codice penale all'art. 377-bis, citato a sua volta dall'art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001.

Art. 22, comma 12 bis, D.lgs. 286/98

Fattispecie: Il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure sia stato revocato o annullato. Nell'ambito della responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/01 rilevano tuttavia solo i fatti in cui

- Siano impiegati più di tre lavoratori, oppure
- Siano impiegati lavoratori minorenni nelle condizioni su riportate, oppure
- I lavoratori siano addetti a mansioni connotate da particolari situazioni di rischiosità relativa alla sicurezza sul lavoro.

Art. 12, comma 3, 3 bis e 3 ter, D.lgs. 286/98

Fattispecie: Chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Nell'ambito della responsabilità ai sensi del D.lgs 231/01 rilevano i fatti in cui:

- L'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato riguarda cinque o più persone, oppure
- La persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale, oppure
- La persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale, oppure
- Il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti, oppure
- Gli autori del fatto hanno disponibilità di armi o materie esplosive, oppure
- Sono reclutate persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo, ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, oppure
- I fatti descritti sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Art.12, comma 5, D.lgs 286/98

Fattispecie: Chiunque al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione d'illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'articolo 12 D.Lgs 286/98, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato.

15.2. Aree di rischio

Le aree identificate dalla cooperativa come aree di rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti:

- Impiego di lavoratori provenienti da paesi non facenti parte della Comunità europea cui si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 286/98;
- Rispetto delle disposizioni in materia di assunzione e dichiarazioni relative a dipendenti provenienti da paesi non facenti parte della Comunità europea;

- Mancata verifica della documentazione d'ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato di lavoratori provenienti da paesi non facenti parte della Comunità europea;
- Particolare attenzione nell'impiego di lavoratori minorenni;
- Rispetto delle disposizioni dettate in materia di sicurezza sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

15.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

15.4. Norme di comportamento

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di immigrazione. In particolare è necessario attenersi alle seguenti norme settoriali e prescrizioni interne relative ai seguenti settori:

- Nessun lavoratore proveniente da un paese non aderente alla Comunità europea può essere assunto senza attenta verifica del permesso di soggiorno ed essere impiegato quando il permesso stesso risulti scaduto o revocato;
- In generale è necessario attenersi scrupolosamente alle norme sulla sicurezza sul lavoro e per la tutela del lavoro minorile;

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

16. Delitti in materia di razzismo e xenofobia

16.1. Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui all'art. 3, comma 3-bis, Legge N. 654 del 13 ottobre 1975, citato a sua volta dall'art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001.

Art. 3, comma 3-bis, Legge 654/1975

Fattispecie: La propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articolo 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Art. 25-terdecies, D.Lgs. 231/2001

Il primo comma dell'articolo 25-terdecies prevede che, in caso di commissione dei reati di cui all'articolo 3, comma 3-bis L. 654/1975, all'ente sia irrogata la sanzione pecuniaria da 200 e 800 quote, ossia da Euro 51.600,00 a Euro 1.239.200,00.

Alla sanzione pecuniaria si aggiungono le sanzioni interdittive, previste dal comma secondo dell'articolo 9, comma 2 del D.Lgs 231/2001:

- a) L'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenza o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- d) L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) Il divieto di pubblicizzare beni e servizi, per la durata non inferiore ad un anno

Nel caso che l'ente o la sua organizzazione sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente, di consentire o di agevolare la commissione dei delitti di cui sopra si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs 231/2001.

16.2. Aree di rischio

Le aree identificate dalla cooperativa come aree di rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti:

- I gestori di siti e piattaforme internet
- La pubblicazione di giornali e riviste
- Comparsa televisiva e radiofonica

16.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

16.4. Norme di comportamento

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

17. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

17.1 Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui all'art. 1 e 4, Legge N. 401 del 13 Dicembre 1989, citato a sua volta dall'art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001.

Art. 1 L. 401/ 1989 - Frode in competizioni sportive

Fattispecie: Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo nonché il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Art. 4 L. 401/ 1989 – Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa

Fattispecie connesse all'esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

Art. 25-quaterdecies Dlgs. 231/01

In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno

17.2. Aree di rischio

Le aree identificate dalla cooperativa come aree di rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti:

sponsoring di eventi sportivi;

organizzazione di concorsi a premi in relazione alla vendita del prodotto primario mele;

Il concreto rischio può peraltro essere valutato come molto basso, perché la cooperativa non esegue direttamente attività di sponsoring e concorsi a premi. Lo sponsoring di competizioni sportive così come concorsi a premi vengono decisi, organizzati ed eseguiti centralmente dall'Organizzazione di Produttori VOG.

17.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

17.4. Norme di comportamento

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

18. Reati tributari

18.1 Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, citato a sua volta dall'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001.

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 – Reati tributari

Nell'ambito della responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01 rilevano i seguenti delitti:

- a) la dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (dichiarazione di elementi passivi fittizi);
- b) la dichiarazione fraudolenta mediante operazioni simulate, documenti falsi o altri mezzi fraudolenti (dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, elementi passivi fittizi o crediti/ritenute fittizi, se vengono superati determinati limiti quantitativi);
- c) l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di evadere le imposte sul reddito e l'IVA;
- d) l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili o di altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione del reddito o del volume d'affari, allo scopo di evadere le imposte sul reddito e IVA ovvero per consentire l'evasione a terzi;
- e) la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (imposte sul reddito e pagamenti dell'IVA) o la sottrazione fraudolenta di pagamenti di interessi o di sanzioni amministrative,
 - in casi di vendita simulata o di altri atti fraudolenti effettuati tali a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva;
 - se vengono fornite informazioni false ai fini della procedura di transazione fiscale;In entrambi i casi, la legge prevede determinati limiti quantitativi per quanto riguarda la responsabilità penale.
- f) la dichiarazione infedele, se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro,
- g) l'omessa dichiarazione, se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro,
- h) l'indebita compensazione, se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro,

In generale si applicano per le tre violazioni tributarie per ultimo elencate, le seguenti soglie affinché esse integrano delitto penale.

*dichiarazione infedele, quando al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elemento passivi inesistenti, quando congiuntamente, a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; e b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazioni di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10 % dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni;

*omessa dichiarazione, quando al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila;

*omessa dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila;

*indebita compensazione, quando non sono versate le somme dovute, utilizzando in compensazione, crediti non spettanti ossia crediti inesistenti per un importo annuo superiore ad euro cinquantamila.

18.2. Aree di rischio

Le aree identificate dalla cooperativa come aree di rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti:

- corretta tenuta della documentazione contabile;
- attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi;

18.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

18.4. Norme di comportamento

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi ed i regolamenti vigenti in materia tributaria. In particolare è necessario attenersi alle seguenti norme settoriali e prescrizioni interne relative ai seguenti settori:

- rispetto rigoroso di ogni disposizione vigente in materia tributaria;
- conoscenza di fornitori, clienti e partner commerciali, basata sull'acquisizione di informazioni idonee, di modo da evitare il contatto con persone implicate in attività criminose;
- monitoraggio della professionalità e correttezza de eventuali incaricati esterni;

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

19. Contrabbando

19.1 Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui DPR n. 43 del 1973, citato a sua volta dall'art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001.

Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 – Contrabbando:

Fattispecie: La condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

1. Nello specifico, in relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2.. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)

In riferimento all'articolo 25-sexiesdecies i seguenti articolo/reati previsti dal D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 sono rilevanti:

Art. 27 (Diritti doganali e diritti di confine)

Art. 78 (Contrabbando per omessa dichiarazione)

Art. 79 (Contrabbando per dichiarazione infedele)

Art. 80 (Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine)

Art. 81 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti)

Art. 82 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)

Art. 83 (Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento)

Art. 84 (Contrabbando di tabacchi lavorati)

Art. 85 (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati)

Art. 86 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati)

Art. 88 (Circostanze aggravanti del contrabbando)

Art. 94 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca)

19.2. Aree di rischio

Le aree identificate dalla cooperativa come aree di rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti:

- operazioni con clienti non identificati;
- trasporto/vendita/acquisto internazionale di merce

Il concreto rischio può peraltro considerarsi basso in quanto la cooperativa non esegue direttamente vendite internazionali di merce (bensì solo indirettamente tramite la OP VOG) ed inoltre solo in pochi casi viene punito sub specie di contrabbando anche l'esportazione anziché l'importazione di merci. Acquisti di merce sono principalmente intracomunitari e vengono in ogni caso fatti con partner commerciali conosciuti e di buona reputazione.

19.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

19.4. Norme di comportamento

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi ed i regolamenti vigenti in materia importazione merci e doganali. In particolare è necessario attenersi alle seguenti norme settoriali e prescrizioni interne relative ai seguenti settori:

- conoscenza di fornitori, clienti e partner commerciali, basata sull'acquisizione di informazioni idonee, di modo da evitare il contatto con persone implicate in attività criminose;

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

20. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

20.1 Norme di legge

Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui agli articoli 493-ter, 493-quater e 640-ter codice penale, citato a sua volta dall'art. 25-octies.1. D.Lgs. 231/2001.

Art. 25-octies.1. Dlgs 231/01

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Si riporta di seguito l'elenco dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti elencati nell'art. 25-octies.1. del GvD n. 231/2001. L'elenco è fatto con riferimento ai rispettivi articoli del codice penale:

Art. 493-ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Fattispecie:

- Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- Chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Art. 493-quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Fattispecie: Chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica

Fattispecie: Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Art. 512-bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori

Fattispecie: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

20.2. Aree di rischio

Le aree identificate dalla cooperativa come aree di rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti:

- pagamenti con carte di credito da parte di clienti della cooperativa Kurmark-Unifrut.

Il concreto rischio può peraltro ritenersi molto basso in quanto la cooperativa non riceve pagamenti per il tramite di carte di credito, eccetto che nel negozio al dettaglio.

20.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute dal direttore, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

20.4. Norme di comportamento

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi ed i regolamenti vigenti in materia importazione merci e doganali. In particolare, è necessario attenersi alle seguenti norme settoriali e prescrizioni interne relative ai seguenti settori:

- Rispetto delle regole e dei processi interni di ordinazione nell'esecuzione degli ordini;

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

21. Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali

21.1 Norme di legge

In seguito, sono elencati e descritti i delitti contro il patrimonio culturale e il reato del riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, enumerati negli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies del D.lgs. 231/2001. L'elencazione s'intende fatta con riferimento ai relativi articoli del codice penale.:

Delitti contro il patrimonio culturale

Art. 518-novies c.p. – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

Fattispecie:

- a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518-ter c.p. – Appropriazione indebita di beni culturali

Fattispecie: Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso

Art. 518-decies c.p. – Importazione illecita di beni culturali

Fattispecie: Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Art. 518-undecies StGB – Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Fattispecie: Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Art. 518-duodecies c.p. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Fattispecie: Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili (ove previsto) beni culturali o paesaggistici propri o altrui;

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Art. 518-quaterdecies c.p. – Contraffazione di opere d'arte

Fattispecie:

- a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti;
- d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

Art. 518-bis c.p. – Furto di beni culturali

Fattispecie: Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

Art. 518-quater c.p. – Ricettazione di beni culturali

Fattispecie: Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Art. 518-octies c.p. – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Fattispecie:

- a) chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza;
- b) chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Art. 518-sexies c.p. – Riciclaggio di beni culturali

Fattispecie: Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 518-terdecies c.p. – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Fattispecie: Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

21.2. Aree di rischio

Alla luce dell'attività imprenditoriale della cooperativa, si possono escludere concrete aree di rischio in relazione ai reati qui descritti.

21.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute dal direttore, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

21.4. Norme di comportamento

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

22. Delitti contro gli animali

22.1. Norme di legge

In seguito, sono elencati e descritti i delitti contro gli animali enumerati nell' art. 25-undevices del D.lgs. 231/2001. L'elencazione s'intende fatta con riferimento ai relativi articoli del codice penale.:

Art. 544-bis c.p. – Uccisione di animali

Fattispecie: Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

Art. 544-ter c.p. – Maltrattamento di animali

Fattispecie: Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale

Art. 544-quater c.p. – Spettacoli o manifestazioni vietati

Fattispecie: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quinquies c.p. – Divieto di combattimenti tra animali

Fattispecie: Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 638 c.p. – Uccisione o danneggiamento di animali altrui

Fattispecie: Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

22.2. Aree di rischio

Le aree identificate dalla cooperativa come aree di rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti:

- attività che coinvolgono animali; il concreto rischio è peraltro molto basso alla luce dell'attività svolta dalla cooperativa.

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

22.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute dal direttore, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

22.4. Norme di comportamento

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

23. Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea

23.1. Norme di legge

In seguito, sono elencati e descritti i reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea enumerati nell'articolo 25.octies.2. del D.lgs. 231/2001:

Art. 275- bis, primo, secondo, quinto comma, c.p. – Violazione di misure restrittive UE

Fattispecie: È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:

- a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanza a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;
- b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;
- c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;
- d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;
- e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:

- a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;
- b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

Quando, nei casi indicati dal primo comma e dal secondo comma, i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d) se il fatto ha ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli e del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.

Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.

Art. 275-ter, primo e secondo comma, c.p. – Violazione di obblighi informativi

Fattispecie: È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

Quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 45.000.

Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Art. 275-quater, primo comma, c.p. - Violazione delle condizioni di autorizzazione

Fattispecie: Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000. Quando le attività di cui al primo comma hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000.

Ai fini della determinazione del valore indicato al secondo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Art. 275-quinquies c.p. – Violazione colposa

Fattispecie: Se taluno dei fatti di cui all'articolo 275-bis, primo comma, lettera d), è commesso per colpa grave e ha ad oggetto prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso elencati negli e del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 15.000 a euro 90.000.

Articolo 12, comma 1-bis D.lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di

residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona^{191 162}

1-bis. Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate, la pena è aumentata.

23.2 Aree di rischio

Le aree identificate dalla cooperativa come rischiose per la commissione di reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea sono:

- Rapporti con clienti e fornitori
- Partecipazione a gare d'appalto pubblico
- Percezione di contributi e finanziamenti dell'Unione Europea
- Gestione dei flussi finanziari

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

23.3. Destinatari

Questo capitolo si riferisce al comportamento di amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché di collaboratori esterni, partner commerciali e chiunque agisca in nome o per conto della cooperativa

23.4. Regole di comportamento

Tutte le persone che agiscono per e/o per conto della cooperativa devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le disposizioni normative vigenti, al fine di evitare la commissione di reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea. In concreto devono essere rispettate le seguenti regole di comportamento:

- Tracciabilità dei flussi di pagamento
- Classificazione del rischio dei partner commerciali
- Verifica di clienti e fornitori
- Tracciabilità dei flussi di pagamento

Si sottolinea che anche in questo ambito è necessario attenersi ai principi generali di correttezza nelle attività commerciali e astenersi da attività illecite.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono formulate in termini generali, senza tener conto che possono esistere processi interni che prescrivono regole più precise; in questo caso, deve essere sempre applicata la regola più restrittiva.

Allegati

1. Codice etico
2. Regolamento organo di vigilanza (in lingua tedesca)